



Società per Azioni

Fascicolo normativo e informativo

SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI







Fascicolo Normativo e Informativo

# SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

## INVEST BANCA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale - Via L. Cherubini, 99 50053 Empoli (FI) - Tel. +39 0571 5331301 - info@investbanca.it - www.investbanca.it.

Registro Imprese FI e C.F. 02586460582 P.IVA 01082611003 - R.E.A. FI 503435 - Capogruppo del Gruppo Bancario Invest Banca - Iscritta all'albo delle aziende di credito e dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5341 ABI 03017.1



# **SOMMARIO**

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO	5
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	22
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	25
NORME GENERALI SERVIZIO TELEMATICO MITO – POST@WEB	34
LA POLITICA ADOTTATA DA INVEST BANCA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	41
INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE	44
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	52
OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO: REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI IN MATERIA DI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	53
PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196	57
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI	60

Oltre al presente fascicolo normativo, si consiglia al cliente la lettura delle seguenti brochure informative redatte dalla Consob e disponibili sul sito di Invest Banca nella sezione *Trasparenza* > *Guide e Procedure*:

- 1) Consob 10/2012 Impariamo ad investire: regole e consigli pratici
- 2) Consob 10/2012 I servizi di investimento: cosa sono e quali tutele sono previste per i risparmiatori



## INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29/10/2007, n. 16190 (cd. "Regolamento Intermediari"), ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sull'intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.

## SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI

#### 1.1. Informazioni sull'intermediario

#### Invest Banca S.p.A.

- Capogruppo del Gruppo Bancario Invest Banca
- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCIAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 01082611003
- Costituita il 12/12/1995
- Sede legale e Direzione generale: Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI)
- Capitale sociale Euro 15,300,000,00 i.v.
- Codice ABI: 03017
- Nº iscr. Albo delle banche c/o la Banca d'Italia: 5341
- Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia

#### Contatti

- Recapito telefonico: 0571 5331301

- Numero di fax: 0571 5331295

- Indirizzo e-mail: info@investbanca.it

Sito Internet: www.investbanca.it

SPORTELLI BANCARI

Filiale di Empoli - CAB 37830

Via Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 5331302 - Fax 0571 5331295

clientela.retail@investbanca.it

assistenzaclienti@pec.investbanca.it

#### Filiale di Firenze - CAB 02800

Via Vincenzo Gioberti, 32 D, interno 9 – 50121 Firenze

Tel. 0571 5331451

firenze@investbanca.it

**UFFICIO RECLAMI** 

Via Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI)

Fax 0571 5331298

legale@investbanca.it, legale@pec.investbanca.it

ASSISTENZA MITO, MITO&C. CORPORATE BANKING, POS

Numero Verde 800 519 155

**BLOCCO BANCOMAT** 

Numero Verde 800 822 056

#### Autorizzazione

L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento previsti dal D.lgs. n.58 del 24/02/1998 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n.164 del 17/09/2007 di seguito indicati:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;

sulla base della specifica autorizzazione della Banca d'Italia del 11/03/1997 e successive integrazioni.



## Recapito dell'Autorità di Vigilanza

Banca d'Italia

Sede di Firenze, via dell'Oriuolo, 37/39 – 50100 Firenze

#### Lingua

La lingua con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.

#### 1.2. Servizi di investimento prestati dalla Banca

Di seguito si riposta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF"). Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (*spread*) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.

## b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.

#### c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF).

Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi. L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo consequentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).

L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti. Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).

L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

## d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF).

Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni.

## e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF).

Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contratto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.

## f) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5 bis, lett. f) del TUF).

Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.

# Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. execution only).

I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di mera esecuzione quando hanno ad oggetto strumenti finanziari non complessi. In questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite dal cliente di propria iniziativa. Per strumenti finanziari non complessi si intendono: (i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo; (ii) strumenti del mercato monetario; (iii) obbligazioni o altri titoli di



debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato; (iv) OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi.

### Consulenza generica

Nell'ambito dei servizi di investimento sopra illustrati può essere prestata dall'intermediario a favore del cliente la consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari che, quindi, si sostanzia in un'attività di assistenza del cliente nella pianificazione sistematica del portafoglio (cc. dd. asset allocation e financial planning). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento a cui si riferisce.

## 1.3. Servizi accessori prestati dalla Banca

#### a) Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi

Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

#### b) Concessione di finanziamenti

Consiste nella concessione di finanziamenti al cliente per consentirgli di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento.

#### c) Ricerca in materia di investimenti

Consiste nella predisposizione e diffusione di ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico.

#### d) Intermediazione in cambi

Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.

# SEZIONE 2 - LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

## 2.1 - Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

#### 2.2 - Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità della banca nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso:

- organismi di deposito centralizzato: MonteTitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia
- strumenti finanziari esteri: BNP Paribas Securities Services
- OICR (organismi d'investimento collettivi del risparmio FCI e SICAV): banche depositarie e/o banche corrispondenti dei singoli strumenti e/o agenti di trasferimento incaricati dagli emittenti;



In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario.

Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.

La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.

## 2.3 - Diritti di garanzia o privilegi

## a) Diritto di garanzia

In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

#### b) Privilegio

Ai sensi delle disposizioni contrattuali, in caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

## c) Diritto di compensazione

In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

## 2.4 - Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della Banca

La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

## 2.5 - Sistemi di garanzia dei depositi

La Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.

Le modalità dell'indennizzo sono disciplinati nel "Regolamento Operativo" approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all'importo massimo di Euro 20.000.

## SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

## 3.1 - Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati

## 3.1.1 - I titoli di capitale



Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle **azioni ordinarie**, sono: **azioni postergate nelle perdite**, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; **azioni privilegiate nella distribuzione degli utili**, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione egli utili rispetto alle azioni ordinarie; **azioni di risparmio**, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Per **blue chip** si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a euro 1.000 milioni. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA.

Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

#### 3.1.2 - I diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

#### 3.1.3 - I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (*zero coupon*) e la misura può essere fissa (*obbligazioni a tasso fisso*) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (*obbligazioni a tasso variabile*).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

#### a) Obbligazioni corporate

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

## b) Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

## c) Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

## - Buoni ordinari del Tesoro

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

## - Certificati del Tesoro zero coupon

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne le durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla



differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

#### - Certificati di Credito del Tesoro

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.

Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

#### - Buoni del Tesoro Poliennali

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

## - Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

## d) Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;

#### e) Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell' obbligazione *drop lock* viene stabilità sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al *trigger rate*.

## f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

#### g) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

## 3.1.4 - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

## a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizione emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.



Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

## b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

## c) Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

#### d) Exchange traded commodities

Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

#### 3.1.5 - Gli strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay – off".

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

#### a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati.

Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*)

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine.

Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo *spot* maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.

Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un



prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.

- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica *o physical delivery*;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.

#### - contratti forward

I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto *forward price*.

Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto *forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (*physical delivery*), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (*cash settlement*).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

#### - contratti future

Anche i *future* sono contratti a termine. Si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*.

Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice".

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, e *financial future* se è un'attività finanziaria.

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la *clearing house*, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

La *clearing house* si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla *clearing house* che procede a comprare il *future* dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la *clearing house* si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

#### b) Gli swap

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti OTC (*over-the-counter*) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.

I contratti *swap* sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.

La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap* – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.



#### c) Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. *holder*) e venditore (c.d. *writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*).

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo *spot*) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.

La differenza fra prezzo *spot* e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso della *put*, è comunemente detta valore intrinseco.

Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

La relazione fra prezzo *spot* del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta *moneyness* di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.

La moneyness distingue le opzioni in:

- at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo):
- *in-the-money* quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay-off* positivo): pertanto, una *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo *spot*, mentre, al contrario, una *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni *deep in-the-money*):
- out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money.

L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery:
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

## d) I certificates

Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al



di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

## e) I warrant

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

#### f) I covered warrant

Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.p.A., i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

#### 3.1.6 - Le obbligazioni strutturate

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;

- ii) indici azionari o panieri di indici azionari;
- iii) valute;
- iv) quote o azioni di OICR;
- v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

## a) Le obbligazioni reverse convertible

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.



La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).

Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.

In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

## b) Le obbligazioni linked

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione *index linked*, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.

Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

## c) Le obbligazioni "step up" e "step down"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

## d) Le obbligazioni callable

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

## 3.1.7 - I prodotti assicurativi finanziari

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked nonchè i contratti di capitalizzazione.

#### a) Polizze index linked

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

- (I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazione dell'indice di riferimento;
- (II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- (III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

## b) Polizze united linked

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR,



Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

- (I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- (II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

## c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

#### 3.2 - I rischi degli investimenti in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.

#### 3.2.1 - La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

#### a) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

## b) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

## c) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.



Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione

Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il *management*. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*.

Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di *rating* delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

Titoli Investment grade

S&P	Moody's	Descrizione
AAA	Aaa	E' il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è
AA +	Aa1	estremamente garantita.
AA	Aa2	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di
AA-	Aa3	rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
A+	A1	
Α	A2	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di
A-	A3	mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
BBB+	Baa1	
BBB	Baa2	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di
BBB-	Baa3	solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

Titoli Speculative grade

S&P	Moody's	Descrizione
BB+ BB	Ba1 Ba2	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte
BB- B+	Ba3 B1	di condizioni economiche stabili.
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.
С	С	Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D		Emittente in stato di insolvenza.

## d) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8.6%.

E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

## e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare



costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## f) I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:

nelle polizze *index linked* il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;

nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.

#### 3.2.2 - La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

#### 3.2.3 - La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

#### 3.2.4 - La complessità

La complessità di uno strumento o prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli.

La complessità può desumersi:

- dalla presenza di elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione del sottostante (effetto leva) nella determinazione del pay off del prodotto;
- dalla limitata osservabilità del sottostante, con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento;
- dalla illiquidità o difficoltà di liquidabilità dell'investimento.

A titolo esemplificativo, sono da considerarsi a complessità molto elevata i sequenti strumenti o prodotti finanziari:

- (i) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- (ii) prodotti finanziari per i quali, al ricorrere di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- (iii) prodotti finanziari credit linked;
- (iv) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
- (v) prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- (vi) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, diversi da quelli di cui al precedente punto (iv);
- (vii) prodotti finanziari con pay off legati a indici opachi diversi da quelli di maggiore diffusione nel mercato finanziario:
- (viii) obbligazioni perpetue;
- (ix) OICR alternativi;
- (x) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
- (xi) prodotti finanziari con leva superiore a 1;
- (xii) UCITS strutturati e polizze di ramo III e V con analoghe caratteristiche.



La Consob ritiene i prodotti di cui ai punti da (i) a (v) normalmente non adatti alla clientela al dettaglio.

Nella gestione potranno essere oggetto di operazioni di investimento anche strumenti e prodotti finanziari complessi o altamente complessi. In occasione della rendicontazione periodica, ne verrà fornita puntuale informativa.

# 3.2.5. - Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie

Il 16 novembre 2015, mediante l'emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE, introduttiva di un regime europeo uniforme in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento comunitarie, nonché, a determinate condizioni, delle succursali di banche ed imprese di investimento extracomunitarie presenti nell'UE.

Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari comunitari, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà.

Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell'amministrazione o di violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell'autorizzazione; perdite di eccezionale gravità; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; erogazione di un sostegno finanziario pubblico in favore dell'intermediario) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le norme del Testo Unico Bancario, le Autorità competenti potranno:

- fin dal 16 novembre 2015, <u>ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale</u> (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall'intermediario in crisi;
- b) dal 1 gennaio 2016, <u>qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:</u>
  - (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente ponte" (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
  - (ii) <u>il c.d. "bail in" ("salvataggio interno"), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori.</u>

Sono sottoponibili a *bail in*, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

Le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore degli strumenti finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospenderne il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte.

Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi.

#### 3.2.6 - Gli altri fattori fonte di rischi generali

#### a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

## b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi consequenti.

## 3.2.7 - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.



E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.

Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### a) Rischi dei futures

#### - l'effetto leva

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

## - ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

## b) Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

## - l'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

#### - la vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

## - termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.



In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

#### - sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### - rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### - I contratti di swaps

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.



## DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

## 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- clienti al dettaglio;
- clienti professionali;
- controparti qualificate.

I <u>clienti al dettaglio</u> sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I <u>clienti professionali</u> sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

e "clienti professionali pubblici" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le <u>controparti qualificate</u> sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all'articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

## 2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente. L'intermediario su propria iniziativa può:



- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazioni su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- da controparte qualificata a cliente professionale;
- da controparte qualificata a cliente al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

#### 2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, <u>il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli</u> dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento;
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il clienti (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
- informativa preventiva al cliente in merito alle modalità e tempi di trattazione dei reclami (art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob).

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

• informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);



- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari);

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti **requisiti**:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura**:

- il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto:
- 2. l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- 3. il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- 4. l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- 5. l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

## 2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

## 2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

## 2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.



# NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

## Art.1 - Oggetto del contratto

- 1.1) Con il contratto il Cliente conferisce incarico alla Banca di svolgere il servizio di gestione, su base individuale, di portafogli d'investimento per conto del Cliente medesimo ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dalla normativa di riferimento (di seguito il "Servizio").
- 1.2) Nello svolgimento del Servizio la Banca ha piena discrezionalità ed autonomia nell'individuazione delle scelte di investimento nell'ambito della linea di gestione prescelta dal Cliente tra quelle previste da allegato della presente sezione e da considerarsi parte integrante del contratto e potrà compiere tutte le operazioni di gestione senza necessità di preventivo assenso da parte del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca avrà cura di ricercare la personalizzazione del servizio rispetto agli indirizzi, alle esigenze, agli obbiettivi ed alle caratteristiche del Cliente.
- 1.3) Il Cliente è consapevole che la Banca non può garantire in alcun modo né il conseguimento di rendimenti ne l'esclusione di perdite nell'ambito delle scelte di investimento effettuate in esecuzione del presente Contratto.

#### Art.2 - Limiti agli investimenti

- 2.1) La Banca effettuerà gli investimenti che riterrà utili secondo il proprio giudizio, entro gli eventuali limiti di qualità e quantità indicati nella linea di gestione sottoscritta dal Cliente e le eventuali specifiche istruzioni conferite dal medesimo Cliente.
- 2.2) Nella linea di gestione è precisato se la Banca è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l'entità del patrimonio affidato in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato in gestione. Il Cliente è consapevole che l'eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.
- 2.3) La Banca ha facoltà di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od impiegare in conti correnti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimenti. E' altresì facoltà della Banca investire il patrimonio in strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili. E' facoltà della Banca coprire il rischio di cambio e di tasso con strumenti finanziari derivati o prodotti similari. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione solo se esplicitamente previsto nella linea di gestione sottoscritta dal Cliente.
- 2.4) Le percentuali limite di composizione del portafoglio, indicate nella linea di gestione o stabilite dal Cliente, possono essere superate in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o di operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.) oppure ancora in relazione ad eventuali prelievi o conferimenti per i tempi necessari per il corretto riassetto del patrimonio gestito.
- 2.5) La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione del patrimonio del Cliente, può conferire con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio deleghe gestionali. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari od anche ad intermediari extracomunitari secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. La Banca comunica al Cliente i dettagli della delega conferita a intermediari terzi.
- 2.6) In ogni caso la Banca, in via cautelativo e nell'esclusivo interesse del Cliente, ha facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle previste dalla linea di gestione che privilegino il contenimento del rischio negli investimenti.

#### Art.3 - Identificazione del Cliente

- 3.1) All'atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità della normativa di riferimento e delle vigenti disposizioni di legge, previo rilascio di apposita procura speciale. Il Cliente potrà indicare soggetti incaricati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con la Banca; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi alla Banca avverrà al momento della designazione del soggetto autorizzato a rappresentarlo.
- 3.2) Il Cliente, munito di documento di identità in corso di validità e di codice fiscale, può chiedere ad un intermediario autorizzato, il rilascio di idonea attestazione ai fini della identificazione ai sensi della normativa di riferimento.
- 3.3) Il Cliente riconosce che la Banca ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni da lui fornite in sede di compilazione degli allegati al Contratto ed in particolare nel Modulo "Profilo di Investimento Questionario per l'Adeguatezza"; il Cliente si impegna ad informare prontamente l'intermediario di ogni eventuale modifica nelle informazioni o nei dati originariamente forniti con il predetto Modulo.
- 3.4) Qualora il contratto sia sottoscritto da più cointestatari, l'identificazione personale di cui al comma 2 del presente articolo deve avvenire per ciascuno di essi.

## Art.4 - Patrimonio in gestione - regime del patrimonio in gestione

- 4.1) Il patrimonio conferito in gestione dal Cliente può essere costituito esclusivamente da denaro e strumenti finanziari.
- 4.2) La valutazione degli strumenti finanziari conferiti dal Cliente è effettuata secondo i criteri e con la periodicità di cui al documento "Criteri di valutazione del patrimonio gestito" contenuto nel Fascicolo allegato alla Proposta Contrattuale.
- 4.3) Integrano il patrimonio in gestione di pertinenza e di proprietà del Cliente sia gli strumenti finanziari e le liquidità affidati inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste



in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati dal Cliente.

4.4) Gli strumenti finanziari affidati in gestione dal Cliente costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori del singolo Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà dello stesso. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario verso la Banca o il depositario.

#### Art.5 - Conferimenti e prelievi

- 5.1) L'importo minimo del conferimento iniziale, che può variare per ciascuna linea di gestione, è determinato in ciascuna linea di gestione. È comunque facoltà della Banca accettare in gestione patrimoni inferiori al minimo stabilito.
- 5.2) Il conferimento iniziale deve essere effettuato, da parte del Cliente, esclusivamente in un'unica soluzione. La Banca, a sua discrezione, può accettare strumenti finanziari e modalità di versamento diversi da quelli ora indicati e specificati sia nelle premesse che negli allegati al contratto.
- 5.3) Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, sia di effettuare prelievi parziali che di effettuare in ogni momento altri conferimenti successivi, tramite banche o altri intermediari abilitati salvo, in ogni caso, il preventivo accordo della Banca ed il rispetto dell'importo eventualmente determinato in ciascuna linea di gestione. E' fatta comunque salva la possibilità della Banca di accettare importi unitari più bassi. Ogni successivo conferimento verrà accompagnato da una distinta di versamento sottoscritta dal cliente e contenente l'importo dell'eventuale conferimento in denaro, nonché gli estremi necessari all'identificazione degli strumenti finanziari conferiti. L'istruzione da parte del Cliente (o, nel caso di cointestatario, da parte di uno qualsiasi dei cointestatari) di versare somme o depositare strumenti finanziari, rispettivamente sul conto gestione e nel conto titoli, varrà come affidamento in gestione, ai sensi del contratto, delle somme o degli strumenti finanziari che ne formano oggetto salvo, in ogni caso, il consenso della Banca.
- 5.4) La Banca non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati i trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari, compresi ritardi, smarrimenti e sottrazioni.
- 5.5) Il Cliente prende atto che è possono essere consegnati ai promotori finanziari di cui la Banca o altro intermediario eventualmente si avvalga, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
  - a. assegni bancari o circolari intestati alla Banca muniti di clausola di non trasferibilità;
  - b. ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a) che precede;
  - strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore della Banca.
- E' fatto, pertanto, divieto al Cliente di consegnare a promotori finanziari mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
- 5.6) Il Cliente autorizza la Banca, ogni volta vi sia un compenso titoli, sia nel caso del conferimento iniziale che nel caso di conferimenti successivi, a richiedere informazioni alla banca depositaria relativamente agli estremi necessari all'identificazione degli strumenti finanziari conferiti ed in particolare: il prezzo fiscale di trasferimento, la data di trasferimento, il numero polizza titoli, il codice ISIN, il valore nominale dei titoli da compensare.

## Art.6 - Criteri di valutazione del patrimonio gestito

6.1) Il valore del patrimonio gestito conferito dal Cliente, viene determinato con la frequenza e le modalità indicate nel documento "Criteri di valutazione del patrimonio gestito" contenuto nel Fascicolo allegato alla Proposta Contrattuale. Con i medesimi criteri viene determinato il valore del patrimonio gestito ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendiconto da parte della Banca di cui al successivo art. 15.

#### Art.7 - Interessi attivi

7.1) La Banca corrisponderà interessi al Cliente sulla liquidità depositata sul conto di gestione nella misura prevista nell'allegato "Costi ed Oneri". Lo stesso allegato potrà prevedere che sulla liquidità depositata sul conto di gestione non vengano corrisposti interessi al Cliente da parte della Banca.

#### Art.8 - Modalità di gestione

- 8.1) La Banca, nello svolgimento del servizio, è espressamente autorizzata dal Cliente ad agire anche in nome proprio e per conto del Cliente.
- 8.2) La Banca potrà iniziare a prestare il servizio con riferimento al conferimento iniziale, non appena il contratto sarà stato concluso, a condizione che sia nella disponibilità della Banca l'intero importo del conferimento iniziale e, con riferimento ai conferimenti effettuati successivamente, a condizione che l'intero importo del conferimento successivo sia nella piena disponibilità salvo, naturalmente, la piena e discrezionale facoltà della Banca di iniziare ugualmente l'attività di gestione con riferimento al patrimonio di volta in volta disponibile.
- 8.3) La Banca è comunque autorizzata a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., da intermediari abilitati e comunque farsi sostituire da parte dei sub-depositari nell'ambito del sub-deposito degli strumenti finanziari consentito dal contratto.
- 8.4) La Banca è autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia ed all'assolvimento dei margini di garanzia necessari per l'esecuzione delle operazioni disposte con gli strumenti finanziari ed il contante affidatole in gestione.
- 8.5) Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la Banca potrà aggregare l'ordine relativo al Patrimonio del Cliente con ordini di altri clienti o con gli ordini della Banca medesima. Il Cliente prende atto che tale aggregazione potrebbe tradursi in un pregiudizio per il Cliente medesimo.
- 8.6) Il Cliente è consapevole che le operazioni di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura può risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.



8.7) E' facoltà del Cliente ottenere il trasferimento o il ritiro totale o parziale degli strumenti finanziari e delle somme di denaro oggetto della gestione. A tal fine il Cliente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo posta, indirizzata alla Banca presso la sede principale, indicando i dati anagrafici del richiedente, i riferimenti al contratto sottoscritto, le disposizioni per il pagamento e la firma conforme a quella apposta sul contratto. Tali trasferimenti o restituzioni avranno luogo tenendo conto delle operazioni disposte, ma non ancora eseguite, e salvi i tempi tecnici necessari in relazione anche ad operazioni in corso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 per quanto concerne i trasferimenti e la restituzione delle somme versate e degli strumenti finanziari. In particolare, il Cliente prende atto che per gli strumenti finanziari dematerializzati non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.

## Art.9 - Efficacia del contratto, Esecuzione dell'incarico ed oneri collegati

- 9.1) L'esecuzione dell'incarico inizierà appena avrà acquistato efficacia il contratto a condizione che gli strumenti finanziari e le somme di denaro siano nella disponibilità della Banca (art.8). Si precisa che, ove il CONTRATTO sia concluso fuori sede oppure sia collocato a distanza (in quest'ultimo caso, solo se il CLIENTE è un consumatore), ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, l'efficacia del CONTRATTO è comunque sospesa, rispettivamente, per la durata di sette giorni dalla sottoscrizione del CLIENTE e di quattordici giorni dalla data di conclusione del CONTRATTO. Entro detto termine il CLIENTE può comunicare alla BANCA, o al PROMOTORE FINANZIARIO, il proprio recesso, senza spese né penalità tramite apposita comunicazione scritta. La eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata a: INVEST BANCA S.p.A. Via Cherubini, 99 50053 EMPOLI (FI) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
- 9.2) Le parti convengono che, in caso di inadempimento della controparte, il rischio di insolvenza della stessa è a carico del Cliente.
- 9.3) La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto, inerente agli strumenti finanziari in gestione, può essere conferita dal Cliente alla Banca con apposita procura, per singola assemblea, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. In particolare, la Banca esercita il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari affidati in gestione, previo conferimento dell'apposita delega e di istruzioni specifiche da parte del Cliente secondo il sopraindicato allegato predisposto dalla Banca, che dovrà pervenire con raccomandata a.r. non oltre il quinto giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea, purché alla Banca siano già pervenute istruzioni del Cliente per il deposito degli strumenti finanziari almeno il decimo giorno anteriore. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate. La facoltà di esercitare il diritto di voto è sempre revocabile dal Cliente con atto che deve pervenire alla Banca con raccomandata a.r. almeno il giorno precedente a quello dell'assemblea. L'allegato utilizzato per il conferimento delle istruzioni deve essere datato e sottoscritto dal Cliente.
- 9.4) La Banca può esprimere un voto difforme da quello indicato nell'allegato qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi la Banca deve dare immediata comunicazione al Cliente, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione del voto; tuttavia il Cliente può specificare nell'allegato stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quello indicato.
- 9.5) In assenza di tempestive specifiche istruzioni, la Banca, nell'interesse del Cliente e allo scopo di consentire, l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a procedere agli adempimenti necessari per la partecipazione all'assemblea restando fermo il rispetto delle condizioni sopra previste per l'esercizio del potere di rappresentanza.
- 9.6) Saranno a carico del Cliente tutte le spese relative a tali adempimenti, e la Banca potrà non procedere qualora le stesse non siano state anticipate.

## Art.10 - Modalità di utilizzo del servizio telematico MITO - strumenti di identificazione

- 10.1) L'utilizzo del SERVIZIO TELEMATICO MITO attraverso il quale il Cliente può verificare la consistenza del proprio portafoglio gestito, la relativa valutazione effettuata di norma alla data "T-3 giorni lavorativi" dove "T" è la data di consultazione è consentito attraverso l'impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il Codice Utente e la Password.
- 10.2) Il Codice Utente ed il Codice di Attivazione, formati da cifre alfanumeriche, sono trasmessi al Cliente unitamente all'accettazione da parte di Invest Banca del contratto MITO.
- 10.3) La Password, anch'essa alfanumerica, ed il PIN numerico, vengono invece definiti attraverso una procedura riservata e trasmessi al Cliente secondo la procedura descritta nella sezione Norme Generali Servizio MITO e Postaweb. La Password non è conosciuta né dal personale di Invest Banca, né dal PROMOTORE FINANZIARIO a cui il Cliente sia eventualmente affidato.
- 10.4) L'identificazione del Cliente e l'accesso ai servizi informativi e dispositivi è consentita attraverso l'uso congiunto del Codice Utente, Codice di Attivazione, Password e PIN.
- 10.5) Per ragioni di tutela nella sicurezza informatica, Invest Banca potrà periodicamente disporre la sostituzione del Codice Utente, del Codice di Attivazione, della Password e del PIN, dandone previa comunicazione al Cliente a mezzo corriere o raccomandata a.r. in busta chiusa riservata.

## Art.11 - Obblighi di custodia Mito

- 11.1) Il Codice Utente, il Codice di Attivazione, la Password ed il codice PIN sono personali e non cedibili a terzi.
- 11.2) È obbligo del Cliente mantenere segreti il Codice Utente, il Codice di Attivazione, la Password ed il PIN, che peraltro, per motivi di sicurezza, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento.



- 11.3) Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Codice Utente, del Codice di Attivazione, della Password e del PIN e risponde del loro eventuale indebito e/o illecito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
- 11.4) Non può essere attribuita alcuna responsabilità alla Banca per i danni procurati al Cliente dall'utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del Codice Utente, del Codice di Attivazione, della Password e del PIN derivante dalla violazione dei commi precedenti.
- 11.5) Nel caso di smarrimento o sottrazione delle credenziali (Codice Utente, Codice Attivazione, Password o PIN) ovvero qualora abbia fondato motivo di ritenere che soggetti estranei al contratto ne siano venuti a conoscenza, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Banca mediante telefax, indicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco, confermandole poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile a Invest Banca entro 30 minuti dal momento della ricezione della stessa con le modalità indicate nel presente comma. Nei casi di cui al presente comma, Invest Banca avrà facoltà di sospendere temporaneamente l'esecuzione del contratto.
- 11.6) Le spese sostenute da parte di Invest Banca per la riemissione e comunicazione del Codice Utente, del Codice di Attivazione, della Password e del PIN sono a carico del Cliente.

## Art.12 - Istruzioni specifiche - operazioni non adeguate - autorizzazioni

- 12.1) Il Cliente ha la facoltà di impartire in ogni momento nell'ambito della linea di gestione sottoscritta, istruzioni diverse da quelle eventualmente date con il contratto, in ordine agli indirizzi degli investimenti da effettuare, così come di fornire specifiche istruzioni relative all'acquisto ed alla vendita di determinati strumenti finanziari, dandone comunicazione in forma scritta o mediante telefonata registrata alla Banca la quale è obbligata a conformarsi a tali istruzioni compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, salva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso.
- 12.2) Ove tali istruzioni specifiche impartire dal Cliente comportino uno scostamento dai criteri di gestione determinati nella linea di gestione, o successivamente concordati, la Banca può subordinare l'esecuzione alla sottoscrizione di una nuova linea di gestione che sia omogenea agli obiettivi di investimento e alle categorie di strumenti finanziari cui si riferiscono le istruzioni stesse, ovvero recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 20, anche senza il preavviso ivi previsto.
- 12.3) Ove l'ordine impartito dal Cliente risulti non adeguato al profilo ed alle caratteristiche del Cliente, la Banca non lo eseguirà restando sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine e ne darà immediata informazione al Cliente. Il Cliente, per quanto occorre possa, autorizza sin d'ora la registrazione delle telefonate da parte della Banca per gli usi e le necessità derivanti dal contratto.
- 12.4) Ove, per la consistenza del patrimonio, l'esecuzione dell'ordine impartito dal Cliente non sia possibile, la Banca comunica al Cliente la circostanza ed eseguirà l'ordine solo nel momento in cui il Cliente metta a disposizione i valori necessari, diversamente essendo sollevata da qualsiasi responsabilità.

## Art.13 - Variazione della Linea

13.1) Il Cliente può altresì chiedere in ogni tempo, compilando l'apposito modulo, di variare la linea di gestione, scegliendone altre comprese fra quelle offerte dalla Banca a condizione che la linea prescelta sia adeguata al profilo ed alle caratteristiche del Cliente. La Banca potrà adeguare la composizione del portafoglio del Cliente alla nuova linea di gestione prescelta nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni e più profittevoli per il Cliente.

#### Art.14 - Operazioni con passività potenziali

14.1) La Banca informerà prontamente il Cliente nel caso in cui il patrimonio in gestione, che include una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, abbia registrato perdite che superino la soglia convenuta con il Cliente ed indicata nella linea di gestione. Tale comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la suddetta soglia sia stata superata. Qualora la soglia sia stata superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo.

#### Art.15 - Rendiconto e comunicazioni

15.1) Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare o comunque nel termine previsto dalla normativa di riferimento, al fine di una maggiore trasparenza informativa la Banca invia al Cliente un rendiconto trimestrale contenente le informazioni richieste dalla normativa stessa.

Su richiesta del Cliente, da effettuarsi per iscritto, la Banca invia il rendiconto con cadenza semestrale.

Nel caso in cui nella linea di gestione sia prevista una leva finanziaria superiore ad uno, la Banca invia al Cliente in ogni caso un rendiconto mensile.

In alternativa ai rendiconti di cui sopra, il Cliente può richiedere alla Banca l'invio, entro il termine previsto nella normativa di riferimento, di informazioni sulle operazioni eseguite di volta per volta contenenti le informazioni richieste dalla normativa di riferimento. In tale caso, la Banca, in aggiunta alle informazioni inviate di volta in volta per ciascuna operazione, invia al Cliente un rendiconto annuale o, qualora la linea di gestione preveda la possibilità che il patrimonio gestito sia investito in strumenti finanziari derivati o in strumenti negoziati che permettano di acquisire o vendere valori mobiliari (ad esempio, diritti di opzione), un rendiconto semestrale. Il rendiconto assolve anche agli analoghi obblighi previsti dalla normativa di riferimento in tema di rendiconto del deposito degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente detenuti dalla Banca.

15.2) La rendicontazione di cui sopra si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso alla Banca mediante raccomandata a.r. entro 40 giorni dalla data di spedizione dello stesso.

15.3) Il Cliente, o un suo rappresentante, può richiedere per iscritto e a sue spese:



- l'invio di copia dei rendiconti arretrati relativi a periodi compresi nell'anno anteriore alla data della richiesta;
- l'invio, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, di un documento contabile da cui risulti la composizione del patrimonio oggetto di gestione;
- l'invio, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, della documentazione e delle registrazioni di cui che lo riguardano.
- 15.4) Questo obbligo può essere adempiuto mediante invio al Cliente, e a sue spese, di copia della documentazione e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti:
- l'elenco dei documenti e delle registrazioni inviate;
- che le copie dei documenti e delle registrazioni inviate sono conformi agli originali conservati presso la Banca.
- 15.5) La Banca, laddove nell'esercizio del servizio siano acquisite o integrate in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale partecipazioni societarie in misura superiore a quella stabilita come rilevante dalla normativa di riferimento in società od enti sottoposti alla trasparenza della composizione del capitale, ne darà immediata comunicazione al Cliente affinché possano essere inviate ai competenti organi di controllo le comunicazioni prescritte. Alla medesima comunicazione la Banca è tenuta nel caso di ogni successiva variazione rilevante in aumento o in diminuzione delle suddette partecipazioni.
- 15.6) Nel caso in cui il Cliente sia interessato a conoscere le acquisizioni di partecipazioni effettuate per suo conto dalla Banca, anche in misura inferiore a quella rilevante per le comunicazioni di cui sopra, nonché le ulteriori variazioni in diminuzione o in aumento, egli può farne espressa richiesta alla Banca, la quale provvederà, con cadenza mensile, ad inviare l'elenco dei titoli di pertinenza del Cliente, dietro rimborso delle spese.
- 15.7) La Banca non ha l'obbligo di verificare le partecipazioni suddette già possedute dal Cliente che, aggiunte a quelle acquisite nell'ambito dell'esecuzione del contratto, potrebbero determinare obblighi di comunicazione o autorizzazione. L'attività di gestione non comprenderà, comunque, salvo specifiche istruzioni scritte del Cliente, operazioni che, indipendentemente da quelle già in possesso del Cliente, richiedano l'autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza competenti.

#### Art.16 - Deposito di somme di denaro e di strumenti finanziari

- 16.1) La Banca deposita le somme di denaro ricevute dal Cliente nel conto gestione. Tutti i movimenti in euro, in dare ed avere, derivanti dall'attività di gestione, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in titoli o strumenti finanziari oggetto del presente incarico, nonché gli addebiti per acquisti di tali titoli e beni o valori nonché gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant'altro derivante in numerario dalla gestione stessa saranno regolati fra la Banca ed il Cliente ai sensi del presente accordo mediante addebito ed accredito sul predetto conto gestione.
- 16.2) La Banca tiene evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al cliente e suddivisi per tipologia di servizio prestato.
- 16.3) In caso di subdeposito è altresì riportata l'indicazione del subdepositario.
- 16.4) Gli strumenti finanziari oggetto del presente servizio vengono immessi in un conto titoli intestato al cliente, sul quale verranno altresì registrati i movimenti derivanti dall'attività di gestione patrimoniale.
- 16.5) Sia il conto gestione, che il conto titoli, sono utilizzati dalla banca come conti di appoggio, strumentali all'esecuzione del servizio.

## Art.17 - Subdeposito degli strumenti finanziari

- 17.1) La Banca ha la facoltà, anche a seguito di specifiche istruzioni impartite dal Cliente, di subdepositare gli strumenti finanziari affidati alla sua custodia e amministrazione presso una banca autorizzata, presso Monte Titoli S.p.A. o presso altri soggetti autorizzati all'attività di deposito accentrato.
- 17.2) Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. La Banca mantiene evidenza dei depositi effettuati, in conti individuali intestati al Cliente.
- 17.3) La Banca provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le consultanze degli estratti conto emessi dai subdepositari.

# Art.18 - Modalità di esecuzione dell'attività di custodia e amministrazione

- 18.1) La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed, in generale, provvede alla normale tutela dei diritti inerenti gli strumenti finanziari stessi.
- 18.2) Il Cliente deve specificare, in caso di possibilità alternative, il regime fiscale da richiedere.
- 18.3) Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari, la Banca provvede all'esecuzione dell'operazione nell'interesse del Cliente nel rispetto del mandato di gestione dallo stesso conferito.
- 18.4) Per provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza.
- 18.5) Il Cliente è tenuto a pagare alla Banca o, se da questa anticipate per qualunque motivo, a rimborsare immediatamente e senza opporre eccezioni alla stessa, le spese occasionate dal deposito e le eventuali imposte e tasse.
- 18.6) Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 18.7) La Banca ha piena facoltà, in relazione alle sue esigenze, di custodire il deposito nel luogo che ritiene più opportuno anche per mezzo di suoi mandatari o incaricati, ovvero di trasferirlo, senza necessità di darne avviso al Cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del Cliente.



18.8) Qualora il Cliente intenda trasferire a terzi i valori affidati in amministrazione, la Banca provvederà dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni ad essa spettanti.

#### Art.19 - Compensi e spese

- 19.1) La Banca ha diritto alla corresponsione da parte del Cliente dei compensi secondo quanto stabilito nell'allegato "Costi ed Oneri" ed al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione dell'incarico secondo quanto previsto dal citato allegato. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso avverrà a mezzo addebito sul conto gestione del Cliente.
- 19.2) Ai fini della quantificazione delle commissioni, gli strumenti finanziari sono valutati applicando i criteri indicati nell'allegato "Costi ed Oneri".
- 19.3) La Banca provvederà ad effettuare il calcolo delle commissioni ed a comunicarne l'importo al Cliente mediante il rendiconto di cui all'art. 15. L'importo delle commissioni e spese si intenderà approvato negli stessi termini del rendiconto.
- 19.4) Qualora il pagamento venga effettuato dal Cliente mediante titoli di credito, detti titoli devono essere intestati alla Banca.
- 19.5) Anche ai sensi dell'art. 1723 c.c. il Cliente autorizza espressamente la Banca ad alienare gli strumenti finanziari presenti sul conto titoli di pertinenza del Cliente al fine di poter soddisfare, sulle somme rivenienti dalla liquidazione, le proprie ragioni di credito derivanti a qualunque titolo dall'esecuzione del contratto.
- 19.6) Anche ai sensi dell'art. 1723 c.c. il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare il conto gestione di pertinenza del Cliente stesso al fine di poter soddisfare, sulle somme rivenienti dalla liquidazione, le proprie ragioni di credito derivanti a qualunque titolo dall'esecuzione del contratto.

#### Art.20 - Durata del contratto e recesso

- 20.1) Il contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedere in ogni momento con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. o telefax seguito da invio dell'originale mediante disposizione scritta di recesso recapitata personalmente alla Banca. La Banca potrà recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1727 c.c., e nel caso di assenza della giusta causa, con un preavviso di 15 (quindici) giorni a mezzo di lettera semplice. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Resta inteso che, in presenza della giusta causa la Banca ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso senza preavviso.
- 20.2) Il contratto si intenderà risolto il giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione da parte della Banca presso i propri uffici della comunicazione di recesso inviata dal Cliente, ovvero nel caso di recesso della Banca, in assenza della giusta causa, il quindicesimo giorno successivo alla data in cui la comunicazione di recesso inviata al Cliente a tali effetti è pervenuta, ancorché non ritirata, all'indirizzo del Cliente.
- 20.3) In ipotesi di esercizio del proprio diritto di recesso da parte della Banca oppure del Cliente, a far data dal giorno di ricezione della comunicazione del recesso da parte del soggetto destinatario della stessa, la Banca si asterrà dal compiere nuovi atti di gestione, tranne quelli necessari al fine di assicurare la conservazione del Patrimonio e la liquidazione delle spese e delle commissioni dovute alla Banca. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, salvo che questi non siano stati revocati in tempo utile e per iscritto.
- 20.4) In caso di recesso la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate e spese sostenute, presso il conto di destinazione indicato dal Cliente, o, in carenza, presso la propria sede, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, in relazione anche ad operazioni in corso, gli strumenti finanziari e le somme a quel momento facenti parte del patrimonio gestito. Qualora gli strumenti finanziari fossero sub-depositati, l'obbligo si intenderà assolto anche impartendo l'ordine al sub-depositario di trasferirli al Cliente o presso il soggetto da questi indicato.
- 20.5.) L'invio di strumenti finanziari e di denaro al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
- 20.6) Il recesso non comporta alcun obbligo di risarcimento a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca esclusivamente le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni conseguenti nella misura indicata dall'art. 19.1.
- 20.7) La Banca invierà al Cliente il rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi dell'art.15.
- 20.8) Nelle ipotesi di recesso, a partire dal momento in cui ne venga a conoscenza, la Banca non può compiere atti di disposizione o amministrazione del patrimonio gestito, salvo che detti atti si rendano necessari ad assicurarne la conservazione. La Banca può eseguire le operazioni già disposte dal Cliente al momento del recesso, salvo che le stesse non siano già state espressamente revocate in tempo utile e per iscritto.

## Art.21 - Modifiche contrattuali e normative

- 21.1) La Banca si riserva la facoltà di modificare, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, le norme e le condizioni economiche che regolano il contratto, ivi comprese le condizioni economiche applicate per la prestazione del servizio, anche in senso sfavorevole al Cliente. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo trasmesso dal Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
- 21.2) Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato con comunicazione scritta da effettuarsi mediante raccomandata a.r., entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 21.3) Le parti convengono che nel contratto vengono automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali e amministrativi in senso lato. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge, del regolamento o provvedimento che ha provocato tale modifica. La Banca provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate.



21.4) Al fine di migliorare la qualità del servizio prestato mediante tecniche di comunicazione, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo degli stessi, nonché di modificare il contenuto e di sostituirne, parzialmente o integralmente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, tramite servizio telematico o strumenti alternativi di comunicazione, dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

#### Art.22 - Invio di comunicazioni

- 22.1) Se specificamente previsto nella Proposta Contrattuale ogni comunicazione tra le parti, potrà essere effettuata mediante l'impiego delle Tecniche di Comunicazione.
- 22.2) Con riferimento a quanto disposto nel contratto, le parti riconoscono che l'invio di comunicazione in forma scritta si intende assolto mediante l'utilizzo del servizio telematico e del telefax. Restano salve tutte le disposizioni specifiche del contratto che prevedono modalità diverse di invio della comunicazione scritta.
- 22.3) Tutte le comunicazioni nelle quali, nel contratto, è richiesta la forma scritta e l'invio mediante raccomandata a.r. o, comunque, a mezzo del servizio postale, si intendono assolte anche attraverso l'impiego del documento informatico cui sia apposta la firma digitale, inviato mediante servizio telematico.
- 22.4) Ciascun intestatario ha facoltà di indicare, nell'apposito riquadro presente nel contratto, il domicilio speciale presso il quale la Banca invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla normativa di riferimento.
- In caso di mancata indicazione del domicilio speciale tutte le comunicazioni o notifiche di cui sopra, ad eccezione dell'invio della Password, secondo quanto previsto all'art. 10.3, verranno effettuate dalla Banca presso il recapito indicato dal primo Intestatario. L'invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuato ad uno degli intestatari, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari. Il Cliente riconosce che costituisce domicilio speciale, ai sensi del contratto, anche la sezione dedicata al Cliente medesimo, presente sul sito web della Banca, ed al quale solo quest'ultimo può accedere mediante Codice Utente e Password. Pertanto tutte le comunicazioni allo stesso inviate presso tale sezione dedicata si intenderanno ricevute dal Cliente.
- 22.5) In ogni caso è fatto divieto al Cliente di eleggere domicilio presso promotori finanziari di Banca o di terzi soggetti autorizzati alla promozione e/o al collocamento dei servizio. E' fatto altresì divieto al Cliente di nominare procuratori, incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: promotori di servizi finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori di Banca, che non siano legati al Cliente da rapporti di parentela o coniugio.

#### Art.23 - Responsabilità - Prove

- 23.1) Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
- 23.2) I libri, le altre scritture contabili, ed i registri, ivi compresi quelli informatici, della Banca faranno piena prova nei confronti del Cliente.
- 23.3) È esclusa la responsabilità di Invest Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, od a cause al di fuori del suo controllo inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete Internet o interruzione, sospensione, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete Internet, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; da provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili a Invest Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale di Invest Banca ed alla natura dell'attività svolta.
- 23.4) In tali casi la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di prestare il Servizio e procederà alla ripresa del Servizio entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. Invest Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e allo stesso modo la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del Servizio.
- 23.5) Invest Banca non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del Servizio da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.
- 23.6) Il Cliente si impegna a non modificare o manomettere la prestazione del Servizio mediante tecniche di comunicazione. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal Cliente esonererà la Banca da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Cliente e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del Cliente.
- 23.7) Invest Banca non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
- 23.8) La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere la prestazione del Servizio mediante tecniche di comunicazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse alla sicurezza del Servizio prestato mediante tecniche di comunicazione, nonché di sospendere l'operatività del servizio stesso per motivi cautelari, senza che Invest Banca possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso tecniche di comunicazione, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

## Art.24 - Strumenti alternativi di comunicazione



24.1) Il Cliente riconosce ed accetta che, nei casi previsti dal contratto, potrà utilizzare in alternativa al servizio telematico, gli strumenti alternativi di comunicazione. Il Cliente è consapevole, riconosce ed accetta che tali tecniche di comunicazione costituiscono gli unici strumenti alternativi al servizio telematico che la tecnologia attualmente disponibile sul mercato offre per garantire un'interazione rapida a distanza assimilabile, ma non identica, al collegamento telematico. Il Cliente pertanto, riconosce ed accetta che l'utilizzo dei suddetti strumenti alternativi di comunicazione, pur consentendo al Cliente di proseguire l'operatività, può non assicurare la medesima tempestività del servizio telematico. È, pertanto, esclusa la responsabilità di Invest Banca per gli eventuali pregiudizi che derivassero al Cliente da ritardi dovuti all'utilizzo degli strumenti alternativi di comunicazione.

#### Art.25 - Cointestazione del rapporto

- 25.1) Quando il rapporto è concluso con più persone, il contratto si intende conferito in via disgiuntiva e ciascuno dei clienti singolarmente può disporre del patrimonio in gestione con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 25.2) Tutte le comunicazioni e le notifiche effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari avranno pieno effetto anche nei confronti degli altri. L'adempimento reso dalla Banca ad uno dei cointestatari libera la stessa dai suoi obblighi nei confronti di tutti gli altri. Qualora pervengano contestualmente istruzioni divergenti, la Banca non le eseguirà fino a che non pervengano nuove istruzioni scritte concordanti tra tutti i contestatari.
- 25.3) Nella specie tutte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca al primo dei cointestatari, indicati nel contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 25.4) L'adempimento reso dalla Banca ad uno dei cointestatari la libera nei confronti di tutti. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile.
- 25.5) In caso di acquisto di titoli nominativi, salva espressa deroga, l'intestazione di essi avverrà sempre in capo al primo intestatario, nei cui confronti verranno emessi i relativi documenti fiscali.
- 25.6) Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
- 25.7) Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata
- 25.8) Quando il contratto è concluso con più persone, il presente incarico si intende conferito in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti ed esplicitamente accettato dalla Banca. Quando il rapporto è intestato congiuntamente a più persone, i cointestatari possono disporre del patrimonio in gestione solo congiuntamente. In tale ipotesi anche la modifica delle linee di gestione potrà essere disposta dai cointestatari solo congiuntamente. Essi hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto indicandone il nome ed ottenendo la sua sottoscrizione in calce ovvero successivamente, dandone alla Banca comunicazione scritta, firmata da tutti i cointestatari e dal rappresentante. Il rappresentante potrà autonomamente disporre del patrimonio in gestione in nome e per conto di tutti i cointestatari, con piena liberazione della Banca nei confronti di costoro. Nel caso di cointestazione congiunta, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di un rappresentante dei cointestatari, potranno essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 25.9) La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà attribuite al rappresentante dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
- 25.10) La Banca deve in ogni caso pretendere il concorso di tutti i cointestatari nelle ipotesi di ordini specifici o di ritiro totale o parziale del patrimonio quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione o richiesta in via generale anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione o la richiesta non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alla scelta del regime fiscale. In mancanza di accordo tra i cointestatari la Banca può recedere ai sensi dell'art. 20 anche senza il preavviso ivi previsto.
- 25.11) In ogni caso ciascuno dei cointestatari conferisce il potere a ciascuno degli altri in via disgiuntiva a sottoscrivere per accettazione i moduli contrattuali che verranno proposti dalla Banca ad integrazione e modifica del presente disposto contrattuale, riconoscendo sin da ora che la sottoscrizione apposta da uno solo dei contestatari impegnerà anche gli altri. Ciascun cointestatario prende atto del fatto che se non vi è alcun accordo tra i cointestatari la valutazione di adeguatezza del rapporto prevista dalla normativa di riferimento viene effettuata dalla Banca con riferimento al soggetto più pertinente al riguardo: la Banca prende in considerazione la persona con le minori esperienze e conoscenze, la persona con la situazione finanziaria più debole e la persona con obiettivi di investimento più prudenziali.

# Art.26 - Reclami

26.1) La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà inviare, tramite lettera raccomandata a.r., un reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal Cliente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

26.2) Se il Cliente, in seguito alla presentazione di reclamo, non riceva risposta nei termini previsti, ovvero tale risposta non sia stata, in tutto o in parte, per lui favorevole o comunque non sia soddisfatto, il Cliente stesso potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, ai sensi dell'art. 32-ter del Testo Unico. In particolare, potrà



rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Consob. Maggiori informazioni su come adire la predetta Camera sono reperibili visitando il sito internet www.camera-consob.it, oppure recandosi presso la Banca. 26.3) Ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17.1.2003, n. 5 avanti il "CONCILIATORE Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR". Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo http://www.conciliatorebancario.it, oppure recandosi presso la Banca. 26.4) Ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà rivolgersi all'Ombudsman, secondo le modalità indicate sul sito internet http://www.conciliatorebancario.it/ombudsman.html, oppure recandosi presso la Banca.

## Allegato: Linee di Gestione

- IB Classic:
  - Flessibile Azionaria Globale (FAG)
  - Bilanciata Obbligazionaria (FBO)
  - Total Return (FTR)
  - TS Azionaria (TSA)
  - TS Obbligazionaria (TSO)
- IB Tech:
  - Rendita
  - Dinamica
  - Crescita
- IB Evolution:
  - Low RiskMid Risk
- IB Navigator:
  - Conservativa (Core Income)
  - Obbligazionaria (Income)
  - Moderata (Income & Growth)
  - Crescita (Strategic Growth)
- IB Navigator Plus:
  - Conservativa (Core Income)
  - Obbligazionaria (Income)
  - Moderata (Income & Growth)
  - Crescita (Strategic Growth)
- IB Quant:
  - IB Quant Target 3
  - IB Quant Target 5
  - IB Active Etf
  - IB Quant Trading
- IB Personal:
  - Personal 30
  - Personal 60
  - Personal 100
- IB Personal PAC:
  - Personal PAC 30
  - Personal PAC 60
  - Personal PAC 100
- IB Personal CASH

In relazione alla definizione delle caratteristiche della Linea di Gestione, nel documento sulle "Informazioni generali sull'Intermediario" sono riportate le **tabelle di Rating** utilizzate dalle due agenzie Moody's e Standard & Poor's prese a riferimento dalla Banca per la valutazione del merito creditizio dell'emittente di strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei titoli di debito.



# NORME GENERALI SERVIZIO TELEMATICO MITO - POST@WEB

#### NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO MITO

#### Art.1 - Premesse - Rinvio

- 1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del CONTRATTO, ivi compreso il documento di sintesi, che ne rappresenta il frontespizio.
- 2. La BANCA e il CLIENTE convengono che, per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, trovano Applicazione le condizioni generali che regolano il servizio di gestione di portafogli.
- 3. La BANCA ed il CLIENTE riconoscono che le presenti norme che regolano il SERVIZIO MITO pervarranno, in caso di contrasto, sulle condizioni generali che regolano il contratto di gestione di portafogli.

#### Art.2 - Definizioni

- 1. Le PARTI, oltre a quanto previsto in altri punti del CONTRATTO, convengono di attribuire alle seguenti espressioni i sequenti significati:
- con l'espressione "CONTRATTO" si intende il presente contratto che forma parte integrante dei CONTRATTI BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto la possibilità per il CLIENTE di impartire gli ORDINI ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la BANCA mediante utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
- con l'espressione "SERVIZIO MITO" si intende il servizio che consente al CLIENTE di impartire gli ORDINI ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la BANCA, secondo quanto reso disponibile dalla BANCA in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del SERVIZIO MITO mediante l'impiego dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
- con l'espressione "CONTRATTI BASE" si intende il contratto per il servizio di gestione di portafogli di cui il "CONTRATTO" costituisce una possibile integrazione;
- con l'espressione "BANCA" si intende Invest Banca S.p.A. con sede in Empoli (FI), via Cherubini, n. 99, C.F.
   02586460582 P.IVA 01082611003 iscritta nel registro delle imprese di Firenze n. 503435;
- con l'espressione "ORDINI" si intendono tutti gli ordini, le istruzioni, le operazioni dispositive a valere sui CONTRATTI BASE che siano tecnicamente possibili e abilitate dal SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "CLIENTE" si intende l'intestatario indicato nell'intestazione del CONTRATTO;
- con l'espressione "CONSUMATORE" si intende il soggetto definito dall'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
   (Codice del Consumo) dove si afferma testualmente che "il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta";
- con l'espressione "Contratto Quadro PSD" si intende il contratto di prestazione dei servizi di pagamento sottoscritto dal Cliente:
- con l'espressione "SERVIZI" si intendono i servizi oggetto dei CONTRATTI BASE;
- con l'espressione "PARTI" si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
- con l'espressione PAGINE DEL SERVIZIO MITO si intendono le pagine web presenti sul sito web della BANCA contraddistinto dall'URL www.investbanca.it il cui dominio "investbanca.it" è registrato presso la Registration Authority italiana a favore di Invest Banca S.p.A.:
- con l'espressione "SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ" si intende l'importo che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "SALDO DISPONIBILE TITOLI" si intende l'ammontare dei titoli che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto titoli disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "MEZZI DI COMUNICAZIONE" si intendono il telefono, il telefono cellulare, il telefax, il personal computer, il modem, la rete internet e la posta elettronica;
- con l'espressione "CODICE UTENTE" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE per l'utilizzo del SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "CODICE DI ATTIVAZIONE" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso di essere inserito dalla BANCA nel database del SERVIZIO MITO come fruitore dello stesso;
- con l'espressione "PASSWORD" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso, congiuntamente al CODICE UTENTE e nei casi specificati al CODICE PIN e al CODICE DI ATTIVAZIONE, di poter accedere ed utilizzare il SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "CODICE PIN" si intende il codice numerico attribuito personalmente ad ogni intestatario o cointestatario di un medesimo rapporto in aggiunta alla PASSWORD e al CODICE UTENTE e al CODICE DI ATTIVAZIONE;
- con l'espressione "GIORNO LAVORATIVO" si intende un giorno in cui la Borsa Italiana è aperta;
- con l'espressione "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende sia quella di carattere primario che quella di carattere secondario, che presiedono allo svolgimento dell'attività bancaria e dell'intermediazione finanziaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 29.10.2007, il Regolamento Intermediari 16190/2007, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, gli ulteriori regolamenti Banca d'Italia e Consob e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- con l'espressione "DRINPASS" si intende il sistema di autenticazione all'accesso che, in aggiunta al CODICE UTENTE ed alla PASSWORD, consente l'accesso al servizio solo dopo che è stata effettuata una chiamata telefonica da un numero di telefono cellulare preventivamente indicato in una specifica sezione del servizio MITO.



## Art.3 - Conclusione del CONTRATTO - consegna di copia del CONTRATTO

1. Il CLIENTE prende atto che la sottoscrizione del modulo contrattuale costituisce proposta di conclusione del CONTRATTO e l'accettazione della BANCA sarà comunicata al CLIENTE mediante consegna di una copia del CONTRATTO unitamente alla comunicazione del CODICE UTENTE e del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del PIN.

#### Art.4 - Oggetto del contratto

- Il CONTRATTO disciplina la prestazione dei SERVIZI prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE mediante il SERVIZIO MITO che prevede l'uso dei MEZZI DI COMUNICAZIONE come modalità ulteriore, in aggiunta a quelle già previste nei CONTRATTI BASE.
- 2. Il CLIENTE, nell'ambito del SERVIZIO MITO, può scegliere di essere altresì abilitato alla ricezione di informazioni, riguardanti prezzi, indici, cambi e notizie.

# Art.5 - Modalità di svolgimento delle operazioni relative ai SERVIZI mediante uso del SERVIZIO MITO - Strumenti di identificazione

- L'uso del SERVIZIO MITO potrà essere effettuato esclusivamente dal CLIENTE che risulta intestatario o cointestatario nei CONTRATTI BASE. Il CLIENTE potrà utilizzare il SERVIZIO MITO anche per i CONTRATTI BASE di cui sia amministratore o delegato.
- 2. Nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte, i singoli cointestatari potranno utilizzare il SERVIZIO MITO esclusivamente mediante l'impiego del proprio CODICE PIN.
- 3. Il SERVIZIO MITO non sarà utilizzabile dal CLIENTE sui CONTRATTI BASE che prevedano rapporti cointestati con firma congiunta.
- 4. Il SERVIZIO MITO consente al CLIENTE di:
  - impartire alla BANCA gli ORDINI, attinenti ai SERVIZI, tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE;
  - ricevere dalla BANCA i dati e le informazioni oggetto dei CONTRATTI BASE tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE:
- Il CLIENTE dichiara di aver preso atto e di aver compreso le modalità e le condizioni tecniche di utilizzo del SERVIZIO MITO disponibili sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
- 6. Al fine di migliorare la qualità del SERVIZIO MITO, la BANCA si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, anche tramite posta elettronica, dalla BANCA al CLIENTE in tempo utile al fine di non pregiudicare la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
- 7. In caso di utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE il CLIENTE prende atto che le scritture contabili della BANCA avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, le scritture fanno piena prova a favore di e contro entrambe le PARTI.
- 8. Tenuto conto della natura dei SERVIZI, il CLIENTE prende atto che la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Il CLIENTE è a conoscenza che ogni utilizzo dei mezzi di comunicazione verso la BANCA è sottoposto a registrazione. A tal fine il CLIENTE autorizza espressamente la BANCA a predisporre un idoneo sistema di registrazione ed a registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in via continuativa le comunicazioni che intercorrono tra il CLIENTE e la BANCA nel corso di svolgimento dei SERVIZI.
- 9. L'utilizzo del SERVIZIO MITO è consentito attraverso l'impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il CODICE UTENTE, il CODICE DI ATTIVAZIONE, la PASSWORD e il CODICE PIN.
- Il CODICE UTENTE e il CODICE DI ATTIVAZIONE saranno consegnati / inviati per posta al CLIENTE in una busta chiusa riservata.
- 11. La PASSWORD e il CODICE PIN saranno inviati al CLIENTE dalla BANCA tramite il canale per la ricezione delle credenziali (e-mail / messaggio SMS) indicato dal cliente nel modulo contrattuale. Il CODICE UTENTE e la PASSWORD saranno abilitati quando il CLIENTE confermerà telefonicamente alla BANCA, la ricezione degli stessi, previa identificazione del CLIENTE mediante richiesta del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE e di dati personali;
- 12. La PASSWORD ed il CODICE PIN devono essere modificati dal CLIENTE immediatamente al primo accesso al SERVIZIO MITO. Il CLIENTE prende atto che per motivi di sicurezza è necessario cambiare la PASSWORD ed il CODICE PIN almeno ogni 90 giorni.
- 13. L'identificazione del CLIENTE e l'accesso ai SERVIZI sono consentiti attraverso l'uso congiunto del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS.
- 14. Il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE PIN sono personali e non cedibili a terzi.
- 15. E' l'obbligo del CLIENTE mantenere segreti e non consegnare a terzi il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE PIN che, peraltro, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento.
- 16. Il CLIENTE riconosce e prende atto che tra i dispositivi di autenticazione per l'accesso al servizio MITO è attivabile il servizio denominato DRINPASS che consente l'accesso al servizio MITO solo dopo che da uno o più specifici numeri di telefono cellulare, preventivamente indicati in un'apposita sezione delle PAGINE DEL SERVIZIO MITO, è stata effettuata una telefonata ad uno specifico numero telefonico del gestore del SERVIZIO MITO.
- 17. Il CLIENTE riconosce e prende atto che tra i dispositivi di sicurezza passivi può attivare l'invio di e-mail o di messaggi SMS sul telefono cellulare che verranno inviati in caso di accesso al SERVIZIO MITO e/o di disposizione di pagamento impartita tramite il SERVIZIO MITO.



#### Art.6 - Mezzi di comunicazione

 E' facoltà della BANCA, successivamente alla conclusione del CONTRATTO, rendere operativi, oltre ai MEZZI DI COMUNICAZIONE, nuovi strumenti operativi e/o interrogativi di carattere informatico o telematico. Di questi strumenti sarà data informativa al CLIENTE mediante lettera semplice, posta elettronica, o pubblicazione sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.

## Art.7 - Conferimento degli ORDINI (non disponibile nel servizio di gestione di portafogli)

- Attraverso il SERVIZIO MITO il CLIENTE può conferire gli ORDINI alla BANCA previa digitazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del CODICE PIN.
- 2. Il CLIENTE è consapevole che l'utilizzo del telefono per impartire ORDINI alla BANCA, attinenti ai SERVIZI, ovvero per ricevere dalla stessa dati ed informazioni relativi ai CONTRATTI BASE, è subordinato alla comunicazione alla BANCA medesima, sia dei richiamati codici di identificazione (CODICE UTENTE e CODICE PIN), sia di informazioni personali aggiuntive, comunque inerenti ai dati contenuti nei CONTRATTI BASE sottoscritti dal CLIENTE.
- 3. La BANCA invierà per posta elettronica o per posta ordinaria la documentazione prevista dai CONTRATTI BASE, relativa agli ORDINI ricevuti ed alle loro caratteristiche.
- 4. Prima che l'ordine diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. C.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del precedente art. 7.1. può essere revocato attraverso specifica revoca dell'ordine tramite l'apposita funzione del SERVIZIO MITO o con comunicazione scritta alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto e fino al momento in cui l'ordine impartito non sia stato eseguito.
- 5. La data di ricezione dell'ordine coincide con il movimento in cui l'ordine perviene alla Sede o alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto.
- 6. Le disposizioni devono essere ricevute dalla BANCA, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati: ore 13,30. Per i giorni di chiusura anticipata (semifestivi) vale a dire il 24 ed il 31 dicembre, il 14 agosto ed il giorno del Santo Patrono del Comune della Filiale dove è incardinato il rapporto, l'orario limite è stabilito nelle ore 11,30.
- 7. Gli ORDINI disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

#### Art.8 - Limiti operativi

- 1. Il CLIENTE è consapevole del fatto che la liquidità ed i titoli che possono essere dallo stesso utilizzati e movimentati sono, rispettivamente il SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ e il SALDO DISPONIBILE TITOLI.
- 2. Per motivi di sicurezza, il CLIENTE può effettuare singole disposizioni per un importo massimo di Euro 10.000.
- 3. Il CLIENTE è consapevole che la BANCA ha predisposto adeguati filtri operativi, visualizzabili sul sito internet, a tutela di eventuali errori di digitazione degli ORDINI e che pertanto l'esecuzione degli ORDINI medesimi potrà essere ritardata o sospesa in ragione del mancato rispetto da parte del CLIENTE medesimo delle procedure operative predisposta dalla BANCA per l'utilizzo del SERVIZIO MITO.
- 4. Qualora proceda al blocco del SERVIZIO MITO ai sensi di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD, la BANCA comunica tale circostanza al CLIENTE attraverso la posta elettronica all'indirizzo indicato nell'intestazione del contratto relativo al SERVIZIO MITO o successivamente modificato dal CLIENTE nel apposita sezione del SERVIZIO oppure attraverso un contatto telefonico.

# Art.9 - Obblighi della BANCA

- 1. La BANCA si impegna a:
  - rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; eventuali variazioni potranno essere comunicate al CLIENTE tramite posta elettronica o pubblicate sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
  - fare in modo che il CLIENTE abbia accesso al SERVIZIO MITO mediante attivazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS;
  - assicurare che il SERVIZIO MITO sia, per tutta la durata del CONTRATTO, erogato e gestito nel pieno rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

#### Art.10 - Obblighi del CLIENTE

- 1. Il CLIENTE si impegna ad utilizzare il SERVIZIO MITO solo ed esclusivamente per effettuare consultazioni della propria posizione personale e quelle per le quali sia facoltizzato e per conferire gli ORDINI oggetto dei SERVIZI. Il CLIENTE è consapevole ed accetta il divieto di avvalersi del SERVIZIO MITO e/o dei dati per suo tramite ottenuti per altre finalità e/o di commercializzare in alcun modo il SERVIZIO MITO e/o i dati trasmessi.
- 2. Il CLIENTE sarà responsabile dell'uso illecito dei dati da parte sua e/o dei terzi che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
- 3. Nel caso in cui il CLIENTE abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE si impegna a darne tempestiva comunicazione alla BANCA, che si impegna a disabilitare le precedenti credenziali ed a sospendere temporaneamente l'operatività del SERVIZIO MITO, sino a che non vengano attribuite al CLIENTE un nuovo CODICE UTENTE, un nuovo CODICE DI ATTIVAZIONE, una nuova PASSWORD ed un nuovo CODICE PIN.
- 4. In caso di risoluzione o scioglimento del CONTRATTO, anche in conseguenza della risoluzione o scioglimento dei CONTRATTI BASE, il CLIENTE dovrà:
  - (i) cessare immediatamente l'utilizzo del SERVIZIO MITO;
  - (ii) adempiere ogni ulteriore obbligazione conseguente alla intervenuta scadenza, cessazione o risoluzione del CONTRATTO.
- 5. Il CLIENTE si obbliga ad attivare tutti i servizi di sicurezza attivi e passivi messi a disposizione dalla BANCA. La mancata attivazione dei servizi da parte del CLIENTE costituirà esimente di responsabilità della BANCA per eventuali



utilizzi non autorizzati che si dovessero verificare.

#### Art.11 - Garanzie e responsabilità

- Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi.
- 2. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCA.
- 3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all'erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
- 4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
- 5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
- 6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un'obbligazione essenziale del CONTRATTO.
- 7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
- 8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
- 9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
- 10. Il CLIENTE è l'unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall'utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell'obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezza.

### Art.12 - Obblighi di riservatezza

 La BANCA adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del SERVIZIO MITO. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il SERVIZIO MITO, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della BANCA.

#### Art.13 - Obblighi di custodia

- Il CLIENTE è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
- 2. Nel caso di smarrimento o di sottrazione del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla BANCA, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
- 3. Le spese sostenute da parte della BANCA per la riemissione del CODICE UTENTE, del CODICE DI IDENTIFICAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN sono a carico del CLIENTE.

#### Art.14 - Corrispettivi - Spese

- 1. A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA tramite il SERVIZIO MITO, il CLIENTE pagherà a quest'ultima:
  - i costi e le spese del SERVIZIO MITO, così come indicati nel DOCUMENTO DI SINTESI che costituisce parte integrante e frontespizio del CONTRATTO;
  - l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
  - qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
  - ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
- 2. Restano altresì a carico del CLIENTE le spese telefoniche richieste dal gestore di telefonia per il collegamento, i costi delle attrezzature e quant'altro necessario per accedere alle reti o ai canali di diffusione/ricezione delle informazioni.



3. I costi, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione. Il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto corrente del CLIENTE e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la BANCA riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.

### Art.15 - Sospensione del SERVIZIO MITO

- 1. Il CLIENTE prende espressamente atto e riconosce che la BANCA, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli artt. 5.12, 5.14, 5.15, 8.1, 10.1, 10.3, 11.3, 11.9, 13.1, 13.2, 13.3 e 14.1 assunte con la sottoscrizione del CONTRATTO, avrà la facoltà di sospendere il SERVIZIO MITO, decorso 1 (uno) giorno dall'invio di apposita comunicazione mediante raccomandata a.r., telefax o posta elettronica al CLIENTE ove vengono rese note le violazioni dalla stesso compiute.
- 2. Resta inteso che il CLIENTE, nel corso del periodo di sospensione, sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento del canone relativo all'uso del SERVIZIO MITO.
- 3. Il CLIENTE potrà nuovamente usufruire del SERVIZIO MITO solo a seguito dell'adempimento delle obbligazioni poste alla base della sospensione di cui al comma 1.
- 4. Il CLIENTE prende espressamente atto che la BANCA, in caso di richiesta di prelievo, avrà facoltà di sospendere immediatamente la possibilità di usufruire del SERVIZIO MITO per un periodo non superiore ad 1 (uno) giorno lavorativo. In tal caso la BANCA comunicherà, mediante telefono, telefax o posta elettronica, al CLIENTE l'esercizio e la durata della sospensione.
- 5. Il CLIENTE prende espressamente atto che il SERVIZIO MITO viene disabilitato in automatico in caso di mancata attivazione delle PASSWORD o mancato accesso al SERVIZIO per il periodo di 90 (novanta) giorni.
- 6. Il SERVIZIO MITO potrà comunque essere sospeso in qualunque momento per ragioni tecniche di manutenzione e/o di sicurezza senza alcuna responsabilità per la BANCA per temporanee interruzioni non preventivamente comunicate.

#### Art.16 - Comunicazioni mediante impiego della posta elettronica

- 1. Il CLIENTE espressamente autorizza la BANCA ad utilizzare, salvo che il CONTRATTO richieda una modalità specifica, per l'invio di ogni comunicazione la posta elettronica all'indirizzo indicato nell'intestazione del modulo contrattuale di richiesta del servizio o successivamente indicata nell'apposita sezione del SERVIZIO MITO.
- Parimenti il CLIENTE può inviare ogni comunicazione alla BANCA comprese quelle previste dal Contratto Quadro PSD, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo contrattuale di richiesta del servizio, salvo che lo stesso richieda una modalità specifica.
- 3. L'indirizzo di posta elettronica rispettivamente indicato dalle PARTI potrà in ogni momento essere modificato, dandone immediata notizia all'altra parte mediante raccomandata a.r. o nell'apposita sezione del SERVIZIO MITO. Sono fatte salve le comunicazioni che a delle PARTI ha inviato all'indirizzo conosciuto prima che la comunicazione relativa alla nuova casella di posta elettronica sia stata ricevuta.

#### Art.17 - Durata e recesso

- 1. Il CONTRATTO è a tempo indeterminato.
- 2. La BANCA può recedere dal CONTRATTO mediante comunicazione al CLIENTE con preavviso di almeno 60 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, senza preavviso alcuno. Il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO ed è tenuto in tal caso a restituire immediatamente alla BANCA gli strumenti di sicurezza in suo possesso nonché ogni materiale in precedenza consegnato.
- La risoluzione e lo scioglimento per qualsiasi causa e/o a qualsiasi titolo di tutti i CONTRATTI BASE determina la risoluzione automatica o scioglimento del CONTRATTO.

## Art.18 - Comunicazione su operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

 Qualora il CLIENTE venisse a conoscenza dell'esecuzione di ORDINI non autorizzati o eseguiti in modo inesatto, il CLIENTE medesimo deve informare prontamente la BANCA mediante comunicazione scritta alla sede o alla filiale dove è incardinato il rapporto.

## Art.19 - Modifiche unilaterali al CONTRATTO

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 e dell'art. 126-sexies del d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del CONTRATTO. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla BANCA mediante lettera semplice al CLIENTE o per posta elettronica, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il CLIENTE ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il CLIENTE non abbia comunicato alla BANCA il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
- 2. Le modifiche dovute a cambiamenti di legge o a qualsiasi altro provvedimenti di fatto applicabile, troveranno immediata applicazione ed avranno effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### Art.20 - Legge applicabile

1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.



#### Art.21 - Foro competente

1. Le PARTI convengono che per qualsiasi controversia derivante da, o in connessione con, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, o l'esecuzione del CONTRATTO sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano. Ove si tratti di contratti conclusi con consumatori ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.

#### Art.22 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 1. La BANCA osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui Testo Unico Bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e le relative disposizioni di attuazione. Nel caso in cui sorga una controversia tra il CLIENTE e la BANCA relativa all'interpretazione ed applicazione del presente CONTRATTO, il CLIENTE, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
- 2. Il CLIENTE può presentazione un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Invest Banca S.p.A. Ufficio Reclami Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI), indirizzo di posta elettronica legale@investbanca.it, posta elettronica certificata legale@pec.investbanca.it, fax 0571 5331298, presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. Se il CLIENTE non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere presso le filiali della BANCA.

#### NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI POST@WEB

#### Art.23 - Adesione - Oggetto del servizio "Post@Web"

- 1. Il Servizio "Post@Web" consente al CLIENTE che abbia aderito al servizio MITO "Multichannel Internet trading on line" di ricevere le comunicazioni oggetto del SERVIZIO stesso esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della BANCA.
- 2. Il CLIENTE deve utilizzare il CODICE UTENTE e la PASSWORD forniti all'atto dell'adesione al SERVIZIO MITO.
- 3. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per il periodo minimo di sei mesi dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli artt. 28 e 29.
- 4. Il CLIENTE dà atto che l'utilizzo dei codici identificativi per l'adesione al SERVIZIO tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria.
- Il Servizio ha ad oggetto le comunicazioni e documenti contabili dalla BANCA al CLIENTE. La tipologia di documenti contabili inviati al CLIENTE può essere oggetto di aggiornamento ed implementazione da parte della BANCA.

#### Art.24 - Decorrenza dell'adesione

1. L'adesione ha efficacia immediata, fermo restando l'invio in formato cartaceo in corso di elaborazione al momento di adesione.

#### Art.25 - Efficacia delle comunicazioni oggetto del SERVIZIO

2. E' onere del CLIENTE provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del SERVIZIO; la BANCA invia alla casella di posta elettronica indicata dall'utente nella sezione "Gestione Profilo" del SERVIZIO MITO un avviso di presenza di nuovi documenti da consultare.

### Art.26 - Rapporti cointestati

- 1. Il servizio è attivabile anche sui rapporti cointestati; in tal senso, se l'adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest'ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
  - a. di aver preventivamente informato gli altri cointestatari del contenuto del SERVIZIO, evidenziando in particolare che le nuove modalità consentono solo a chi è in possesso dei codici di identificazione del SERVIZIO MITO di accedere alle comunicazioni oggetto del SERVIZIO;
  - b. di aver ottenuto dagli stessi l'incondizionato consenso a procedere all'adesione stessa e di agire quindi anche in nome e per conto loro.
- 2. Il soggetto che aderisce al nuovo Servizio si impegna infine a portare a conoscenza degli altri cointestatari il contenuto delle presenti clausole e condizioni.

## Art.27 - Condizioni economiche

1. L'adesione al servizio Post@web comporta l'addebito delle commissioni indicate nel Documento di Sintesi.

#### Art.28 - Revoca

- 1. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'adesione al Servizio "Post@Web". La revoca ha efficacia immediata, fermo l'invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e degli indirizzi utilizzati anteriormente all'adesione e l'applicazione delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee concordate nell'ambito del rapporto, come vigenti al momento dell'efficacia della revoca.
- 2. In caso di rapporti cointestati, la revoca può essere disposta da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il cointestatario che dispone la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

## Art.29 - Scioglimento del contratto relativo al SERVIZIO MITO – Scioglimento del contratto cui si riferiscono le comunicazioni oggetto del servizio.

1. Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio Mito e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche lo scioglimento del presente Servizio e l'impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto per il quale è stata chiesta l'adesione al



servizio, la Banca ripristina l'invio cartaceo per le comunicazioni connesse allo scioglimento stesso.

#### Art.30 - Modifica dell'elenco delle comunicazioni

1. La Banca potrà estendere d'iniziativa il Servizio ad altre tipologie di documenti e stampe, rispetto a quelle in essere al momento della conclusione del Contratto.



# LA POLITICA ADOTTATA DA INVEST BANCA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

#### Premessa

Il presente documento viene redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2004/39/EC del 21 aprile 2004 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), delle successive direttive e regolamenti comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (Testo Unico della Finanza, regolamenti applicativi emanati da Banca d'Italia e da Consob).

#### Contenuti:

- Introduzione
- II. Possibili conflitti di interesse per INVEST BANCA
- III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

#### I. Introduzione

L'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un compito importante per qualsiasi impresa di servizi finanziari.

La INVEST BANCA si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa, di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate per tutelare i loro interessi ed evitare qualsiasi danno agli stessi.

I conflitti di interesse possono verificarsi, in particolare, se INVEST BANCA si trova in una situazione in cui i propri interessi sono in conflitto con gli interessi di uno o più dei suoi clienti.

INVEST BANCA ha pertanto preso misure importanti per la prevenzione, l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse.

Il presente documento fornisce le linee guida per consentire di comprendere le misure che stiamo prendendo per proteggere gli interessi dei nostri clienti.

La nostra politica sui conflitti di interesse definisce quindi come faremo:

- ad identificare le situazioni che possono dar luogo a conflitti di interesse che comportano un rischio di danni agli interessi dei nostri clienti;
- stabilire gli opportuni meccanismi per gestire i conflitti;
- mantenere i sistemi intesi a prevenire danni effettivi agli interessi dei nostri clienti causati da qualsiasi conflitto identificato.

La INVEST BANCA ha individuato nella Funzione di Compliance la struttura alla quale compete il compito di procedere all'aggiornamento della mappatura iniziale, sia avvalendosi delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture ed uffici degli intermediari del GRUPPO, sia effettuando un'autonoma attività di monitoraggio.

#### II. Possibili conflitti di interesse per INVEST BANCA

Si può definire "conflitto di interessi", nell'ambito delle attività disciplinate dalla MiFID, una particolare situazione che si viene a creare, in qualsiasi area della nostra attività e nella prestazione simultanea di una pluralità di servizi ed attività d'investimento, a seguito della quale potremmo trarre benefici noi - o altri clienti per i quali stiamo agendo - e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del cliente, verso cui abbiamo specifici doveri.

In tale ambito rilevano i conflitti di interesse che coinvolgono i clienti e gli intermediari, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti, ovvero i conflitti di interesse tra due clienti che si configurano al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Conflitti di interesse potrebbero verificarsi, in particolare:

- se un'informazione è disponibile per INVEST BANCA o i suoi dipendenti e non è ancora pubblicamente nota,
- come pure a seguito delle relazioni personali dei dipendenti, degli organi aziendali e delle persone associate, se queste persone fanno parte di organi di vigilanza o comitati consultivi di altre imprese,
- a seguito delle relazioni tra INVEST BANCA ed emittenti di strumenti finanziari, come ad esempio se INVEST BANCA:
  - è parte attiva nell'emissione di strumenti finanziari per conto dell'emittente,
  - detiene una partecipazione diretta o indiretta in un emittente o l'emittente è una controllata di INVEST BANCA
  - ha collocato e/o garantito un prestito di un emittente di strumenti finanziari,
  - ha partecipato a produrre un'analisi finanziaria di un emittente di strumenti finanziari,
  - fornisce pagamenti/riceve pagamenti di un emittente di strumenti finanziari,
  - ha stipulato accordi di cooperazione con l'emittente di strumenti finanziari, o
  - congiuntamente opera o detiene, direttamente o indirettamente, investimenti azionari con un emittente di strumenti finanziari,
- allorquando INVEST BANCA produce, pubblica o distribuisce analisi finanziarie o altre informazioni su strumenti finanziari o loro emittenti e contestualmente, direttamente o indirettamente, raccomanda una particolare decisione di investimento, e
- in tale caso incoraggia a dare la preferenza ad un particolare strumento finanziario (ad es. in connessione con analisi, consulenza, raccomandazioni o esecuzioni dell'ordine).



Si possono verificare situazioni di conflitto di interesse anche prestando specifiche attività nell'ambito dei servizi di investimento o servizi accessori, come di seguito descritto.

#### Servizio di negoziazione in conto proprio

- INVEST BANCA può avere interesse ad effettuare determinate operazioni raccolte presso la clientela in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo, in funzione degli utili da negoziazione che ne deriverebbero. Analogamente, INVEST BANCA può avere interesse a negoziare titoli in conto proprio per l'esecuzione dell'operazione di pronti contro temine richiesta dal cliente.
- INVEST BANCA può avere un interesse in conflitto con quello dei propri clienti nell'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari negoziati tramite il proprio internalizzatore sistematico IBIS, ove le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati non fossero correttamente applicate.

## Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini

- INVEST BANCA può essere interessata a far eseguire gli ordini raccolti presso la clientela da parte di altri intermediari del GRUPPO.
- INVEST BANCA può ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio prestato.

#### Servizio di consulenza in materia di investimenti

- INVEST BANCA può raccomandare l'investimento in determinati strumenti finanziari (es. Organismi d'Investimento
  del Risparmio) per i quali presta il servizio di collocamento, al fine di essere remunerata per entrambi i servizi
  d'investimento. Inoltre, può essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario o un servizio di investimento
  in funzione dell'appartenenza al medesimo Gruppo dell'emittente.
- Analogo conflitto può verificarsi nel caso in cui INVEST BANCA raccomandi l'investimento in determinati strumenti finanziari sul quale l'attività di negoziazione in conto proprio di INVEST BANCA abbia precedentemente assunto una posizione.

## Servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia

- INVEST BANCA può incentivare la promozione ed il collocamento di specifici servizi e attività di investimento, oppure di specifici strumenti e prodotti finanziari. Tale fattispecie di conflitto si verifica nel caso in cui il soggetto che svolge il servizio/attività d'investimento oggetto del collocamento, oppure emette lo strumento/prodotto finanziario collocato, sia un soggetto rilevante o abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto, oppure nel caso in cui il soggetto rilevante sia un esponente aziendale presso detto soggetto.
- Analoga fattispecie di conflitto può derivare dalla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari emessi da società con le quali un soggetto rilevante, o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto, abbia sottoscritto un contratto di fornitura di particolare rilevanza.
- Analoga fattispecie di conflitto può verificarsi altresì nel caso in cui un soggetto rilevante, o un soggetto che abbia
  con esso un legame di controllo diretto o indiretto, abbia ricevuto dall'emittente dello strumento finanziario in
  collocamento (es. OICR) una delega di gestione/incarico di advisory, oppure partecipi a consorzi di collocamento
  ovvero ricopra i ruoli di specialist o liquidity provider o offra altri servizi di corporate finance.
- Una situazione ulteriore di conflitto può verificarsi nel caso si privilegi il collocamento di uno strumento finanziario piuttosto che l'acquisto sul mercato in considerazione delle maggiori commissioni normalmente percepite nel servizio di collocamento rispetto a quello di negoziazione.
- Una situazione di conflitto può verificarsi altresì nel collocamento di uno specifico strumento finanziario il cui emittente si avvalga della prestazione dei servizi di ricezione, trasmissione e/o esecuzione di ordini di intermediari del GRUPPO INVEST BANCA.
- INVEST BANCA può ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio prestato.

## Servizio di gestione di portafoglio

- INVEST BANCA, quando svolge il servizio di gestione, può avere interesse a procede con operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o rimborso, per conto del cliente, di strumenti finanziari per il tramite del proprio servizio di ricezione e trasmissione o del servizio di negoziazione.
- Una situazione di conflitto può altresì verificarsi nel caso di operazioni di investimento, nell'ambito del servizio di
  gestione di portafoglio, aventi ad oggetto quote o azioni di OICR in presenza di una retrocessione di commissioni
  commisurate alla quantità delle quote o azioni di OICR sottoscritte per conto dei clienti, oppure in presenza di un
  incarico del collocamento, di consulenza per il collocamento o di delegato alla gestione che prevedano la
  corresponsione a favore del gestore INVEST BANCA di un compenso, nella forma di retrocessione di commissioni
  da parte degli emittenti.
- Una situazione di conflitto può verificarsi infine nel caso in cui INVEST BANCA ponga in essere operazioni di
  investimento, nell'ambito del servizio di gestione di portafoglio, aventi ad oggetto strumenti finanziari (ad esempio
  obbligazioni) di cui è emittente lo stesso gestore di portafoglio, oppure emessi da intermediari collocatori di detto
  servizio, oppure emessi da soggetti a cui il gestore di portafoglio presta servizi di finanza aziendale.

## Servizio accessorio di finanziamento e prestito titoli

 Nell'effettuazione di operazioni di prestito titoli interno (vale a dire prestando titoli ad un cliente messi a disposizione da altri clienti), INVEST BANCA potrebbe privilegiare gli interessi di un cliente a discapito dell'interesse di un altro cliente, prelevando gli strumenti finanziari da concedere in prestito esclusivamente o prevalentemente dal conto di uno dei clienti interessati, allo scopo di far lucrare a quest'ultimo -con preferenza rispetto agli altri clienti- i proventi derivanti dall'operazione di prestito.

### Servizio accessorio di ricerca in materia di investimenti

• La produzione e diffusione di ricerche aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali INVESTBANCA, o un proprio soggetto rilevante, o un soggetto che abbia con detti soggetti rilevanti un legame di



controllo diretto o indiretto, intrattengano rapporti partecipativi, o alle quali prestano servizi di finanza aziendale, può comportare l'insorgere di un conflitto di interessi in quanto INVEST BANCA potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di propri interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere gratuitamente, in ogni momento, la versione integrale della policy in tema di gestione dei conflitti di interesse e di quella in tema di incentivi di INVEST BANCA.

#### III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse

Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interesse e risolvere tali conflitti in modo adeguato, INVEST BANCA ha ben definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti di interesse. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame dei processi.

#### Barriere informative

Abbiamo definito procedure di controllo dello scambio di informazioni fra i nostri dipendenti per evitare che gli interessi di un cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro cliente o con i nostri stessi interessi.

Abbiamo una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo la inappropriata trasmissione di informazioni riservate o "price sensitive". Tutto ciò riconducibile al sistema informatico e alle procedure per ottemperare alla normativa sugli abusi di mercato.

### Separazione dei Controlli e Segregazione delle funzioni:

per le attività nelle quali vi sono situazioni in cui potenzialmente i diversi interessi dei clienti potrebbero entrare in conflitto tra di loro, oppure potrebbero entrare in conflitto con quelli propri della banca, abbiamo attivato un'adeguata supervisione e/o una opportuna segregazione funzionale dei nostri dipendenti. Queste misure sono intese ad evitare il simultaneo coinvolgimento di un soggetto rilevante (dipendente e/o collaboratore) in servizi separati o qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti.

#### Registro dei Conflitti

Il team aziendale incaricato della funzione di Compliance ha l'incarico di tenere un registro a carattere riservato dei conflitti effettivi e potenziali, costantemente aggiornato, relativi a tutte le relazioni con i nostri clienti e con altri soggetti istituzionali con i quali sono in essere specifiche relazioni di affari (gestori delegati, collocatori, advisory, ecc...). Lo scopo è quello di individuare i potenziali conflitti di interesse in una fase precoce.

#### Regolamentazione Interna

Il regolamento aziendale della banca fissa specifiche regole in materia di conflitti d'interesse vincolanti per tutto i soggetti rilevanti (dipendenti, collaboratori e organi amministrativi) in conformità con la normativa di riferimento. Il team di Compliance verifica costantemente l'adeguatezza di queste regole all'evoluzione dell'attività aziendale. La banca ha definito inoltre specifiche disposizioni in materia di operazioni personali allo scopo anche di contenere possibili situazioni che potrebbero rientrare tra i conflitti d'interesse.

#### Disclosure

Allorquando non vi siano altri modi per gestire conflitti identificati o quando le misure in vigore non sono, a nostro avviso, sufficienti a proteggere gli interessi dei nostri clienti, i conflitti di interessi saranno divulgati tempestivamente ai clienti stessi per consentire una decisione informata allo scopo di poter decidere se intraprendere o continuare le attività in questa particolare situazione.

#### Rinuncia all'attività

Nel momento in cui la banca constata di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d'interesse, secondo le modalità descritte sopra, potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notificandolo in maniera tempestiva al cliente o potenziale cliente.



## INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE

vers. 2014/03

#### **Premessa**

In ottemperanza agli obblighi normativi introdotti dalla Direttiva Mifid, e con l'obiettivo di un costante innalzamento della qualità dei servizi e della attività di investimento prestati alla clientela, il presente documento rappresenta la Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata da Invest Banca. In particolare, il presente documento disciplina la strategia di trasmissione degli ordini, applicata quando la Banca, non curando direttamente l'attività di negoziazione, si avvale di altri intermediari per l'esecuzione degli ordini e l'accesso alle diverse sedi di esecuzione, e la strategia di esecuzione degli ordini, applicata quando la Banca cura direttamente l'attività di negoziazione.

#### Obiettivi del documento

Il presente documento - redatto in conformità alle vigenti disposizioni normative - definisce/contiene informazioni in merito alle politiche adottate da Invest Banca per la raccolta, l'esecuzione e la trasmissione degli ordini relativi alle diverse tipologie di strumenti finanziari, al fine di assicurare il rispetto del principio di "best execution". In base a tale principio, la Banca è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini sulle diverse sedi di esecuzione alle quali la Banca ha - direttamente o indirettamente - accesso (cc.dd. "trading venues"). Il presente documento descrive in modo specifico e separato le procedure e le misure adottate dalla Banca con riguardo agli ordini trasmessi da e/o per conto di clientela professionale e per conto della clientela al dettaglio.

La versione aggiornata del presente documento è resa disponibile sul sito internet di Invest Banca www.investbanca.it.

### A. Politica di Esecuzione trasmissione degli ordini per clientela professionale

#### A.1. Fattori di esecuzione

Ai fini della valutazione del conseguimento, su base duratura, del "miglior risultato possibile" nell'esecuzione degli ordini, possono essere considerati diversi fattori di esecuzione tra cui:

- il prezzo;
- i costi<sup>1</sup>;
- la rapidità di esecuzione;
- la probabilità di esecuzione e di regolamento;
- la natura e la dimensione degli ordini.

Per i clienti professionali il fattore preponderante considerato da Invest Banca è rappresentato dal prezzo dello strumento finanziario. In subordine, potrà essere considerato, in talune circostanze, anche il costo complessivo legato all'esecuzione dell'ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più mercati (c.d. titoli multilisted).

Il peso degli altri fattori di esecuzione è strettamente legato alla liquidità degli strumenti finanziari trattati. Nel caso di strumenti finanziari liquidi (intesi come quegli "strumenti finanziari per i quali sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi"), tali fattori possono essere considerati secondari e di fatto trascurabili, mentre assumono rilevanza maggiore se riferiti a titoli illiquidi.

Posto che le modalità di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Banca sono in funzione della liquidità degli strumenti finanziari, assume rilievo centrale l'identificazione di tale elemento.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e delle Linee Guida Interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob il 5 agosto 2009) gli strumenti e prodotti finanziari sono considerati liquidi in via presuntiva:

- se sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) caratterizzati dalla presenza di almeno un market maker avente l'impegno di garantire in via continuativa proposte di negoziazione o per lo meno di più soggetti (anche non market maker) che effettuano proposte di compravendita su tali strumenti e prodotti finanziari;
- se sono negoziati su un internalizzatore sistematico in grado di assicurare il pronto smobilizzo (di norma entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine del cliente) a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita;
- se, anche in assenza di una sede di negoziazione di cui ai punti precedenti, l'intermediario emittente o
  distributore ha formalizzato regole interne atte ad individuare procedure e modalità di negoziazione di prodotti e
  strumenti finanziari tali da assicurare il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, ossia attraverso la
  determinazione di criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario;
- se, anche in assenza di una sede di negoziazione e di regole interne per la negoziazione, l'intermediario emittente o distributore ha formalizzato un impegno a riacquistare gli strumenti e prodotti finanziari secondo criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario.

Come sopra anticipato, la liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario è una caratteristica di fatto, soggetta a cambiamenti nel tempo che richiede agli intermediari un attento monitoraggio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (i costi di mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni). Nei casi in cui la Banca si avvalga di un intermediario negoziatore al quale trasmettere l'ordine per la sua esecuzione, oltre ai costi precedentemente indicati, si aggiungono quelli applicati dal predetto intermediario negoziatore.



## A.2. Sedi di Esecuzione degli Ordini (trading venues)

Sulla base dei fattori precedentemente descritti, gli ordini ricevuti dalla clientela sono eseguiti individuando le sedi di esecuzione che risultano più idonee a garantire durevolmente l'ottenimento della miglior esecuzione degli ordini, ed in particolare:

- Mercati Regolamentati (MR);
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- Intermediari che in modo organizzato frequente e sistematico negoziano per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ponendosi in contropartita diretta (Internalizzatori Sistematici);
- Intermediari ed Emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (c.d. Liquidity Provider).

#### A.2.1. Strumenti Finanziari Liquidi

Per l'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari liquidi (così come definiti al capitolo 3), l'individuazione delle trading venues ha luogo in funzione della tipologia degli strumenti trattati, secondo i criteri di seguito esposti.

#### A.2.1.1. Strumenti Finanziari Negoziati nei Mercati Regolamentati Gestiti da Borsa Italiana

Per gli strumenti negoziati nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Invest Banca provvede direttamente all'esecuzione dell'ordine, in qualità di negoziatore ammesso alle contrattazioni sui mercati stessi. In relazione alle condizioni sino ad oggi osservate con riferimento alle operazioni disposte dalla clientela ed allo spessore dei volumi scambiati sulle diverse sedi di esecuzione, Invest Banca ritiene che - per gli strumenti trattati su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - le condizioni di best execution siano soddisfatte e continueranno ad esserlo, almeno nell'immediato, operando nei mercati medesimi.

Si riassumono nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio in relazione alle diverse tipologie di titoli trattati.

Strumenti Finanziari Liquidi quotati su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A.	Servizio di investimento prestato	Sede di esecuzione
Governativi area euro	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MOT)
Obbligazioni Corporate e Bancarie	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MOT)
Obbligazioni convertibili in azioni	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MTA)
Azioni Italiane (qualunque comparto)	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MTA)
Covered Warrant / Certificates	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (SEDEX)
ETF	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (ETF PLUS)

#### A.2.1.2. Strumenti Finanziari Obbligazionari Negoziati in Mercati Regolamentati italiani non gestiti da Borsa Italiana

Invest Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati italiani non gestiti da Borsa Italiana, uno specifico intermediario negoziatore — Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come "raccoglitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi.

La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, dalla quale si evince:

- l'ampia copertura delle diverse trading venues;
- la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.

Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre trading venues sulle quali il titolo è scambiato, in tal modo gli ordini dei clienti, su titoli obbligazionari, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della best execution. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato.

Le principali trading venues sono:

- 1. EUROMOT (euro-obbligazioni, asset backed securities -ABS);
- 2. EUROTLX (Titoli di Stato Italiani ed Europei, Obbligazioni Sovranazionali, Obbligazioni Sovereign, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni Corporate,



Obbligazioni Bancarie Obbligazioni Emerging Market, Obbligazioni Sopranazionali, Obbligazioni Strutturate, Titoli di Stato USA);

- EXTRAMOT;
- 4. REX.

La versione sempre aggiornata della Strategia di Investimento di Banca IMI con la completezza delle trading venues è disponibile sul sito www.bancaimi.com nella sezione MiFID – Execution Policy.

#### A.2.1.3. Altri Strumenti Finanziari Obbligazionari non Quotati nelle Piazze sopra indicate

Per gli strumenti finanziari obbligazionari ove Market Hub non è collegato Invest Banca utilizza:

- a) il sistema di Internalizzazione Sistematica (SI) gestito dalla Banca stessa in contropartita agli enti emittenti delle obbligazioni. L'attività di Internalizzazione Sistematica è svolta in base a regole e procedure non discrezionali, da personale dedicato, attraverso sistemi automatizzati. Tali regole e procedure riguardano in particolare:
  - 1) selezione degli Strumenti Finanziari ammessi effettuata sulla base dei seguenti parametri:
    - obbligazioni bancarie emesse dalle Banche aderenti all'internalizzatore sistematico;
  - 2) criteri di formazione dei prezzi:
    - i prezzi degli strumenti finanziari sono determinati da uno spread variabile in funzione della vita residua, volatilità e liquidità dello strumento.
- b) la negoziazione per conto proprio per i titoli non negoziati all'interno del sistema di Internalizzazione Sistematica gestito dalla Banca stessa, agendo in qualità di liquidity provider fornendo alla propria clientela quotazioni basate su condizioni di mercato prevalenti ottenute dal confronto con le condizioni di prezzo pubblicate dai principali dealer sui maggiori Info provider, secondo la modalità request for quote. Le controparti abilitate per tale operatività sono allegate alla presente policy e sono aggiornate in via continuativa.

Per le attività di esecuzione degli ordini svolta per conto proprio su obbligazioni, Invest Banca applica alla propria clientela "prezzi finiti", comprensivi anche di uno spread variabile in funzione di elementi (vita residua, volatilità e liquidità del titolo, tipologia e dimensione dell'ordine) che riflettono le condizioni di mercato prevalenti.

#### A.2.1.4. Azioni Estere

Invest Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni estere, ETC (Exchange Trade Commodities), ETF (Exchange Trade Funds), Fondi Esteri Chiusi quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come "raccoglitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi.

La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, dalla quale si evince:

- l'ampia copertura delle diverse piazze internazionali;
- la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i
  costi complessivi sia diretti che indiretti.

Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre trading venues sulle quali il titolo è scambiato, in tal modo gli ordini dei clienti, su titoli azionari esteri, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della *best execution*. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato.

Per mercato regolamentato prevalente si intende quello ove il titolo è maggiormente scambiato, in relazione al livello dei volumi medi giornalieri.

Sono esclusi dall'applicazione di questo criterio gli ordini relativi a titoli azionari negoziati sui mercati statunitensi, ove, in considerazione della consolidata frammentazione degli scambi su più sedi di esecuzione, il concetto di mercato regolamentato prevalente non trova applicazione.

Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Invest Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, ovvero se specificatamente richiesto.

La versione sempre aggiornata della Strategia di Investimento di Banca IMI con la completezza delle trading venues è disponibile sul sito www.bancaimi.com nella sezione MiFID – Execution Policy.

#### A.2.2. Strumenti Finanziari Illiquidi

Premesso che Invest Banca non ha strumenti finanziari di propria emissione, l'attività su strumenti illiquidi potrà riferirsi solo a strumenti finanziari di emittenti terzi. In questo caso, se le condizioni di illiquidità degli strumenti finanziari di emittenti terzi non consenta di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi, Invest Banca si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di strumenti rivolgendosi agli Emittenti o ad altri liquidity provider.

Qualora le condizioni lo consentano, Invest Banca potrà eseguire l'ordine in base alla quotazione fornita dall'emittente o dal collocatore, in quanto uniche sedi significative di esecuzione.



#### A.2.2.1. Pronti Contro Termine

Per quanto riguarda le operazioni di Pronti contro Termine, Invest Banca opera in contropartita diretta con il cliente, prestando il servizio di negoziazione per conto proprio. I prezzi applicati sono il risultato di una metodologia interna di formazione del prezzo/tasso che prende a riferimento tassi correnti del mercato monetario, assumendo come strumento sottostante titoli ad elevato merito creditizio.

#### A.2.2.2. Azioni/Warrant Esteri illiquidi

Invest Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni/warrant esteri illiquidi, uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come "raccoglitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi.

La selezione di tale intermediario è stata effettuata secondo quanto già definito al paragrafo 4. Invest Banca si riserva di non accettare ordini di compravendita di azioni/warrant esteri illiquidi qualora vi siano motivi che impediscano o rendano difficoltosa l'esecuzione e/o il regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali motivi possono essere riconducibili:

- allo stato di particolare illiquidità dei strumenti stessi (volumi scambiati ridotti in assoluto o in relazione alle caratteristiche dell'ordine);
- all'accessibilità ai mercati di negoziazione;
- alle potenziali difficoltà di regolamento;
- alla negoziabilità della divisa di regolamento;

In particolare per le azioni/warrant esteri illiquidi americani (scambiabili solo su mercati OTC) Invest Banca accetta e gestisce completamente gli ordini di disinvestimento delle posizioni della propria clientela. Per gli ordini di acquisto su questi strumenti, la Banca valuterà caso per caso, previo contatto diretto con gli addetti dell'U.O. Negoziazione Raccolta Ordini e Collocamento che informeranno il Responsabile B.U. Finanza il quale fornirà loro l'eventuale autorizzazione all'accoglimento dell'ordine valutando il titolo, la liquidità e la facilità di accesso allo stesso. Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari illiquidi possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Invest Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, ovvero se specificatamente richiesto.

#### A.2.2.3. Sedi di esecuzione per i titoli illiquidi (sintesi)

Si riassumono, nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio in relazione alle diverse tipologie di titoli illiquidi trattati.

Titoli Illiquidi	Servizio di investimento prestato	Sede di esecuzione
Titoli di Altri Emittenti Terzi	Esecuzione di ordini	Liquidity Provider
Operazioni di Pronti contro Termine	Negoziazione per Conto Proprio	Contropartita Interna
Azioni estere illiquide	Ricezione e trasmissione di ordini	Secondo l'execution policy del negoziatore

## A.3. Istruzioni specifiche del cliente

E' fatta salva, per il cliente, la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l'esecuzione degli stessi, vincolando in tal modo Invest Banca alla esecuzione dei medesimi, anche in deroga alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini.

Resta ovviamente inteso che, in tali fattispecie, potrebbe non essere conseguito il "miglior risultato possibile" in relazione ai singoli aspetti dell'ordine su cui è pervenuta l'istruzione.

Gli ordini il cui controvalore superi determinate soglie dimensionali, definite in seguito all'analisi della standard market size del mercato riferimento, e per i quali il cliente ne faccia esplicita richiesta (ad esempio utilizzando il canale telefonico piuttosto che il sistema di interconnessione) vengono esclusi dall'invio diretto al mercato, in quanto Invest Banca si riserva la facoltà di effettuare le valutazioni del caso al fine ultimo dell'adozione delle modalità operative ritenute più convenienti per il cliente. Detta operatività persegue, dunque, il duplice scopo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente e di evitare eventuali turbative al corretto svolgimento delle contrattazioni.

Invest Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini stessi, ferma restando la tempestiva comunicazione al cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

In caso di istruzioni specifiche, da parte della clientela professionale, che richiedano l'esecuzione di un ordine al prezzo medio ponderato per il volume (c.d. VWAP), si applicano condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

Dal momento che, in ottemperanza alla normativa vigente, gli ordini limitati su azioni per importi superiori a determinati ammontari devono essere immediatamente resi pubblici, Invest Banca chiederà preventivamente il consenso esplicito del cliente relativamente alla possibilità di gestire discrezionalmente tali tipologie di ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il medesimo.



## B. Politica di Esecuzione trasmissione degli ordini per clientela retail

#### B.1. Fattori di esecuzione

Ai fini della valutazione del conseguimento, su base duratura, del "miglior risultato possibile" nell'esecuzione degli ordini, possono essere considerati diversi fattori di esecuzione tra cui:

- il prezzo;
- i costi<sup>2</sup>;
- la rapidità di esecuzione;
- · la probabilità di esecuzione e di regolamento;
- la natura e la dimensione degli ordini

Per i clienti al dettaglio i fattori preponderanti considerati da Invest Banca sono costituiti dal prezzo dello strumento finanziario - valutato in relazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato (differenziale bid-ask) e al numero de i partecipanti alle negoziazioni svolte sulla sede di esecuzione - e dai costi complessivi direttamente legati all'esecuzione dell'ordine sopportati dal cliente (cd. total consideration).

Il peso degli altri fattori di esecuzione è strettamente legato alla liquidità degli strumenti finanziari trattati. Nel caso di strumenti finanziari liquidi (intesi come quegli "strumenti finanziari per i quali sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi"), tali fattori possono essere considerati secondari e di fatto trascurabili, mentre assumono rilevanza maggiore se riferiti a titoli illiquidi. Tali altri fattori possono assumere rilevanza se finalizzati ad ottenere, nell'interesse del cliente al dettaglio, il raggiungimento del miglior risultato in termini di total consideration

Posto che le modalità di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Banca sono in funzione della liquidità degli strumenti finanziari, assume rilievo centrale l'identificazione di tale elemento.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e delle Linee Guida Interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob il 5 agosto 2009) gli strumenti e prodotti finanziari sono considerati liquidi in via presuntiva:

- se sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) caratterizzati dalla presenza di almeno un market maker avente l'impegno di garantire in via continuativa proposte di negoziazione o per lo meno di più soggetti (anche non market maker) che effettuano proposte di compravendita su tali strumenti e prodotti finanziari);
- se sono negoziati su un internalizzatore sistematico in grado di assicurare il pronto smobilizzo (di norma entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'ordine del cliente) a condizioni di prezzo significative ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita;
- se, anche in assenza di una sede di negoziazione di cui ai punti precedenti, l'intermediario distributore ha
  formalizzato regole interne atte ad individuare procedure e modalità di negoziazione di prodotti e strumenti
  finanziari tali da assicurare il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative ossia attraverso la
  determinazione di criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario;
- se, anche in assenza di una sede di negoziazione e di regole interne per la negoziazione, l'intermediario distributore formalizza un impegno a riacquistare gli strumenti e prodotti finanziari secondo criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario.

Come sopra anticipato, la liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario è una caratteristica di fatto, soggetta a cambiamenti nel tempo che richiede agli intermediari un attento monitoraggio.

## B.2. Sedi di Esecuzione degli Ordini (trading venues)

Sulla base dei fattori precedentemente descritti, gli ordini ricevuti dalla clientela sono eseguiti individuando le sedi di esecuzione che risultano più idonee a garantire durevolmente la miglior esecuzione degli ordini, ed in particolare:

- Mercati Regolamentati (MR);
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- Intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia no per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema mult ilaterale di negoziazione, ponendosi in contropartita diretta (Internalizzatori Sistematici);
- Intermediari ed Emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (c.d. Liquidity Provider).

#### B.2.1. Strumenti Finanziari Liquidi

Per l'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari liquidi (così come definiti al capitolo 3), l'individuazione delle trading venues ha luogo in funzione della tipologia degli strumenti trattati, secondo i criteri di seguito esposti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (i costi di mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni). Nei casi in cui la Banca si avvalga di un intermediario negoziatore al quale trasmettere l'ordine per la sua esecuzione, oltre ai costi precedentemente indicati, si aggiungono quelli applicati dal predetto intermediario negoziatore.



## B.2.1.1. Strumenti Finanziari Negoziati nei Mercati Regolamentati Gestiti da Borsa Italiana

Per gli strumenti negoziati nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Invest Banca provvede direttamente all'esecuzione dell'ordine, in qualità di negoziatore ammesso alle contrattazioni sui mercati stessi.

In relazione alle condizioni sino ad oggi osservate con riferimento alle operazioni disposte dalla clientela ed allo spessore dei volumi scambiati sulle diverse sedi di esecuzione, Invest Banca ritiene che - per gli strumenti trattati su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - le condizioni di best execution siano soddisfatte e continueranno ad esserlo, almeno nell'immediato, operando nei mercati medesimi.

Si riassumono, nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio in relazione alle diverse tipologie di titoli trattati.

Titoli Liquidi quotati su mercati regolamentati italiani gesti ti da Borsa Italiana S.p.A.	Servizio di investimento prestato	Sede di esecuzione
Governativi area euro	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MOT)
Obbligazioni Corporate e Bancarie	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MOT)
Obbligazioni convertibili in azioni	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MTA)
Azioni Italiane (qualunque comparto)	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MTA)
Covered Warrant / Certificates	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (SEDEX)
ETF	Esecuzione di Ordini (Negoziazione conto terzi)	MR (MTF)

## B.2.1.2. Strumenti Finanziari Obbligazionari Negoziati in Mercati Regolamentati italiani non gestiti da Borsa Italiana

Invest Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati italiani non gestiti da Borsa Italiana, uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come "raccoglitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi di esecuzione.

La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, dalla quale si evince:

- l'ampia copertura delle diverse trading venues;
- la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.

Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre trading venues sulle quali il titolo è scambiato, in tal modo gli ordini dei clienti, su titoli obbligazionari, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della best execution. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato. Le trading venues rilevanti sono:

- 1. EUROMOT(euro-obbligazioni, asset backed securities -ABS);
- EUROTLX (Titoli di Stato Italiani ed Europei, Obbligazioni Sovranazionali, Obbligazioni Sovereign, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Bancarie, Obbligazioni Emerging Market, Obbligazioni Sopranazionali, Obbligazioni Strutturate, Titoli di Stato USA);
- EXTRAMOT;
- 4. REX.

La versione sempre aggiornata della Strategia di Investimento di Banca IMI con la completezza delle trading venues è disponibile sul sito www.bancaimi.com nella sezione MiFID – Execution Policy.

#### B.2.1.3. Altri Strumenti Finanziari Obbligazionari non Quotati nelle Piazze sopra indicate

Per gli strumenti finanziari obbligazionari ove Market Hub non è collegato Invest Banca utilizza:

- a) il sistema di Internalizzazione Sistematica (SI) gestito dalla Banca stessa in contropartita agli enti emittenti delle obbligazioni. L'attività di Internalizzazione Sistematica è svolta in base a regole e procedure non discrezionali, da personale dedicato, attraverso sistemi automatizzati. Tali regole e procedure riguardano in particolare:
  - 1) selezione degli Strumenti Finanziari ammessi effettuata sulla base dei seguenti parametri:
    - obbligazioni bancarie emesse dalle Banche aderenti all'internalizzatore sistematico;
  - 2) criteri di formazione dei prezzi:
    - i prezzi degli strumenti finanziari sono determinati da uno spread variabile in funzione della vita residua, volatilità e liquidità dello strumento.
- b) la negoziazione in conto terzi per i titoli non negoziati all'interno del sistema di Internalizzazione Sistematica gestito dalla Banca stessa, agendo in qualità di liquidity provider fornendo alla propria clientela quotazioni basate su condizioni di mercato prevalenti ottenute dal confronto con le condizioni di prezzo pubblicate dai principali dealer sui maggiori Info provider, secondo la modalità request for quote. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra i dealer più utilizzati si segnalano:



Banca IMI, RBS, Soc Generale, Merril Lynch, Fortis Bank, Calyon, BBVA, Credit Suisse, KBC Brussels, MPS capital market, Morgan Stanley, Barclays Bank, HSBC, DZ bank, Deutsche Bank, BNP, ABAX Bank, Akros, Mediobanca, HVB, Natixis, Nomura, JP Morgan, UBS, Zuercher Kantonalbank, Kredietbank Lux, Rabobank, Mitsubishi UFJ, RBC, Toronto Dominion, Santander Central Hispano, Citigroup, RZB Austria, Commerzbank, Dexia, Goldman Sachs, ING, LBBW, WestLB, Hessiche LB.

Per le attività di esecuzione degli ordini svolta in conto terzi su obbligazioni, Invest Banca applica ai prezzi conclusi con le controparti le medesime condizioni commissionali previste per gli altri tipi di obbligazioni.

#### B.2.1.4. Azioni Estere

Invest Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni estere, ETC (Exchange Trade Commodities), ETF (Exchange Trade Funds), Fondi Esteri Chiusi quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come "raccoglitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi di esecuzione.

La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, dalla quale si evince:

- l'ampia copertura delle diverse piazze internazionali;
- la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.

Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre trading venues sulle quali il titolo è scambiato, in tal modo gli ordini dei clienti, su titoli azionari esteri, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della *best execution*. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato.

Per mercato regolamentato prevalente si intende quello ove il titolo è maggiormente scambiato, in relazione al livello dei volumi medi giornalieri.

Sono esclusi dall'applicazione di questo criterio gli ordini relativi a titoli azionari negoziati sui mercati statunitensi, ove, in considerazione della consolidata frammentazione degli scambi su più sedi di esecuzione, il concetto di mercato regolamentato prevalente non trova applicazione.

Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Invest Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, ovvero se specificatamente richiesto.

La versione sempre aggiornata della Strategia di Investimento di Banca IMI con la completezza delle trading venues è disponibile sul sito www.bancaimi.com nella sezione MiFID – Execution Policy.

#### B.2.2. Strumenti Finanziari Illiquidi

Premesso che Invest Banca non ha strumenti finanziari di propria emissione, l'attività su strumenti illiquidi potrà riferirsi solo a strumenti finanziari di emittenti terzi. In questo caso, se le condizioni di illiquidità degli strumenti finanziari di emittenti terzi non consentano di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi Invest Banca si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di strumenti rivolgendosi agli Emittenti o ad altri liquidity provider.

Qualora le condizioni lo consentano, Invest Banca potrà eseguirà l'ordine in base alla quotazione fornita dall'emittente o dal collocatore, in quanto uniche sedi significative di esecuzione.

#### **B.2.2.1. Pronti Contro Termine**

Per quanto riguarda le operazioni di Pronti contro Termine, Invest Banca opera in contropartita diretta con il cliente, prestando il servizio di negoziazione per conto proprio. I prezzi applicati sono il risultato di una metodologia interna di formazione del prezzo/tasso che prende a riferimento tassi correnti del mercato monetario, assumendo come strumento sottostante titoli ad elevato merito creditizio.

## B.2.2.2. Azioni/Warrant Esteri illiquidi

Invest Banca ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni/warrant esteri illiquidi, uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come "raccoglitore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi di esecuzione. La selezione di tale intermediario è stata effettuata secondo quanto già definito al paragrafo 4. Invest Banca si riserva di non accettare ordini di compravendita di azioni/warrant esteri illiquidi qualora vi siano motivi che impediscano o rendano difficoltosa l'esecuzione e/o il regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali motivi possono essere riconducibili:

- allo stato di particolare illiquidità dei strumenti stessi (volumi scambiati ridotti in assoluto o in relazione alle caratteristiche dell'ordine);
- all'accessibilità ai mercati di negoziazione;
- alle potenziali difficoltà di regolamento;



• alla negoziabilità della divisa di regolamento;

in particolare per le azioni/warrant esteri illiquidi americani (scambiabili solo su mercati OTC) Invest Banca accetta e gestisce completamente gli ordini di disinvestimento delle posizioni della propria clientela. Per gli ordini di acquisto su questi strumenti, la Banca valuterà caso per caso, previo contatto diretto con gli addetti dell'U.O. Negoziazione Raccolta Ordini e Collocamento che informeranno il Responsabile B.U. Finanza il quale fornirà loro l'eventuale autorizzazione all'accoglimento dell'ordine valutando il titolo, la liquidità e la facilità di accesso allo stesso.

Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari illiquidi possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Invest Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, ovvero se specificatamente richiesto.

#### B.2.2.3. Sedi di esecuzione per i titoli illiquidi (sintesi)

Si riassumono, nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio in relazione alle diverse tipologie di titoli illiquidi trattati.

Titoli Illiquidi	Servizio di investimento prestato	Sede di esecuzione
Titoli di Altri Emittenti Terzi	Esecuzione di ordini	Liquidity Provider
Operazioni di Pronti contro Termine	Negoziazione per Conto Proprio	Contropartita Interna
Azioni estere illiquide	Ricezione e trasmissione di ordini	Secondo l'execution policy del negoziatore

### B.3. Istruzioni specifiche del cliente

E' fatta salva, per il cliente, la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l'esecuzione degli stessi, vincolando in tal modo Invest Banca al perfezionamento dei medesimi anche in deroga alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini.

Resta ovviamente inteso che, in tali fattispecie, potrebbe non essere conseguito il "miglior risultato possibile" in relazione ai singoli aspetti dell'ordine su cui è pervenuta l'istruzione.

Gli ordini il cui controvalore superi determinate soglie dimensionali, definite in seguito all'analisi della standard market size del mercato riferimento, e per i quali il cliente ne faccia esplicita richiesta (ad esempio utilizzando il canale telefonico piuttosto che il sistema di interconnessione) vengono esclusi dall'invio diretto al mercato, in quanto Invest Banca si riserva la facoltà di effettuare le valutazioni del caso al fine ultimo dell'adozione delle modalità operative ritenute più convenienti per il cliente. Detta operatività persegue, dunque, il duplice scopo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente e di evitare eventuali turbative al corretto svolgimento delle contrattazioni.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Invest Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente e in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo istruzioni diverse da parte del cliente.

Invest Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero in fluire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull'andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

## B.4. Monitoraggio e Revisione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

Invest Banca adotta misure rigorose per il monitoraggio della presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, anche attraverso verifiche a campione sul complesso degli ordini gestiti per conto della clientela.

Il cliente ha la facoltà di richiedere a Invest Banca la dimostrazione comprovante il conseguimento della best execution in relazione agli ordini impartiti, coerentemente con la presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Nel caso in cui sia prevista, in relazione alla tipologia di ordine ricevuto, un'unica sede di esecuzione, tale obiettivo s'intende soddisfatto ove venga fornita evidenza al cliente di aver negoziato l'ordine sulla sede di esecuzione indicata nel presente documento.

E' in ogni caso prevista la revisione della presente politica di esecuzione, con frequenza per lo meno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo le migliori condizioni.

La revisione considererà, in particolare, la necessità di:

- a) includere nuove o diverse sedi di esecuzione;
- b) assegnare una diversa priorità relativa ai fattori di esecuzione sopra individuati;
- c) modificare altri aspetti della propria politica e/o dispositivi di esecuzione;
- d) selezionare nuovi negoziatori.

Invest Banca provvederà a rendere note ai clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente politica, prima che siano efficaci, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito internet. La versione sempre aggiornata della Strategia di Investimento di Banca IMI con la completezza delle trading venues è disponibile sul sito www.bancaimi.com nella sezione MiFID – Execution Policy.



## CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato:
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento:
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.



# OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO: REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI IN MATERIA DI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 3

(Entrato in vigore il 15 ottobre 2009)

## Sezione I Ambito di applicazione del Regolamento

#### Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività dell'Ombudsman - Giurì Bancario (di seguito denominato anche "Ombudsman"), sistema promosso dalle banche e dagli intermediari finanziari (di seguito denominati "intermediari") associati al Conciliatore BancarioFinanziario, per dirimere le controversie con la clientela aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati – ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Testo unico della finanza – al titolo VI del Testo unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinato ai sensi dell'art. 128-bis del medesimo Testo unico bancario, che ha iniziato la propria operatività il 15 ottobre 2009 con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

## Sezione II Trattazione dei reclami da parte degli intermediari

#### Art. 2

- 1. I reclami della clientela degli intermediari sono trattati da apposite strutture organizzative comunque denominate in sede aziendale (struttura di seguito definita "Ufficio Reclami") istituite in conformità alle disposizioni relative ai reclami contenute nelle regolamentazioni emanate dalla Banca d'Italia.
- 2. I reclami della clientela debbono essere inviati all'intermediario per iscritto, per posta ordinaria o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, contro rilascio di ricevuta. Il responsabile dello sportello provvede all'immediato inoltro all'Ufficio Reclami.
- 3. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione del cliente; se presentato da un rappresentante, il reclamo è firmato anche dal cliente.
- 4. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del provvedimento 29 ottobre 2007 adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano la sollecita trattazione dei reclami ricevuti, rendendo preventivamente note le modalità e i tempi della loro trattazione.
- 5. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell'intermediario devono essere indicati anche tempi e modi di attuazione della soluzione proposta.

## Sezione III Trattazione dei ricorsi da parte dell'Ombudsman-Giurì Bancario

#### Art. 3

1. L'invio del ricorso all'Ombudsman-Giurì Bancario comporta l'accettazione del presente Regolamento.

### Art. 4

- 1. Presso il Conciliatore BancarioFinanziario è attivo un organismo collegiale, denominato "Ombudsman-Giurì Bancario", con il compito di dirimere le controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all'articolo 1, con le modalità e nei limiti di cui agli articoli 7 e seguenti.
- 2. L'Ombudsman è composto da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e da quattro componenti, nominati dal Conciliatore BancarioFinanziario, designati come segue:
  - uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ovvero da tre associazioni di categoria scelte dal CNCU stesso fra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo;
  - uno da almeno tre delle seguenti associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti: Confindustria (Confederazione Generale dell'Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato);
  - uno dall'Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all'Ordine degli avvocati;
  - uno dall'Associazione Bancaria Italiana, scelto tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Testo integrato con le modifiche deliberate dal Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario del 4 dicembre 2013



- 3. Il Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta.
- 4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di riconosciuta esperienza, indipendenza e professionalità, durano in carica tre anni con mandato rinnovabile una sola volta.
- 5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che ricoprano cariche apicali in organi sociali o svolgano attività di lavoro subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata o continuativa, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso associazioni di consumatori o di altre categorie di clienti.
- 6. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non per giusta causa.
- 7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l'insussistenza delle situazioni di cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del Collegio indicati al comma 2, è attestato dai designanti, sotto la propria responsabilità, all'atto della comunicazione della designazione.
- 8. La cessazione dell'incarico del Presidente e degli altri componenti del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o il nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione.

#### Art. 5

- 1. I componenti dell'Ombudsman nominano al proprio interno un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Per l'adozione della relativa decisione, è richiesta la presenza di tutti i componenti del Collegio.
- 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare il Presidente ovvero uno o più componenti, i soggetti deputati alla loro nomina provvedono alla sostituzione, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 4, entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario.
- 3. I componenti decadono di diritto dall'incarico qualora non siano presenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell'Ombudsman. L'organo collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.
- 4. L'Ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o del vice Presidente e di almeno due componenti.
- 5. Le decisioni dell'Ombudsman sono assunte a maggioranza dei presenti e, comunque, con non meno di tre voti favorevoli; in caso di parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è attribuito valore doppio.

  6. L'Ombudsman è convocato per iscritto (anche via fax o in via informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.

#### Art. 6

- 1. L'Ombudsman si avvale di una Segreteria tecnica incaricata di istruire i ricorsi da sottoporre all'esame dell'organismo collegiale. Per il coordinamento delle attività della Segreteria, il Conciliatore BancarioFinanziario nomina un Coordinatore.
- 2. Il Coordinatore assiste alle riunioni dell'Ombudsman con funzioni consultive e ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Coordinatore medesimo, dal Presidente o dal vice Presidente.
- 3. La Segreteria tecnica elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell'attività svolta dall'Ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone una relazione sulla medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell'Ombudsman al Presidente del Conciliatore BancarioFinanziario, il quale ne informa il Consiglio che può autorizzarne la pubblicazione nelle forme ritenute adeguate.
- 4. Il Presidente dell'Ombudsman può richiedere agli Uffici Reclami notizie ed informazioni al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo altresì modalità e tempi di trasmissione.

#### Art. 7

- 1. All'Ombudsman possono rivolgersi i clienti degli intermediari aderenti, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di cui all'articolo 1, purché:
- a) il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo;
- b) esso non sia stato già portato all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso;
- c) il ricorso abbia ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, la questione rientra nella competenza dell'Ombudsman se l'importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Ombudsman;
- d) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all'esame dell'Ufficio Reclami dell'intermediario, ma:
  - i) l'intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui all'articolo 2, comma 4;
  - ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;
  - iii) all'accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dall'intermediario;
- e) non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.
- 2. I motivi di inammissibilità dei ricorsi, di cui al precedente comma, sono rilevabili d'ufficio dall'Ombudsman.
- 3. Ove il cliente si sia rivolto all'Ombudsman senza avere preventivamente presentato ricorso all'Ufficio Reclami dell'intermediario, o comunque senza averne acquisito la risposta, la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. L'Ufficio Reclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, fornirà risposta al cliente, inviandone copia all'Ombudsman. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta dell'Ufficio Reclami, il cliente comunica all'Ombudsman se si ritiene soddisfatto della risposta dell'intermediario, ovvero se intende ottenere la decisione dell'Ombudsman. In mancanza di tale comunicazione, l'Ombudsman procederà all'archiviazione del ricorso.



#### Art. 8

- 1. L'Ombudsman è investito della controversia mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi per posta ordinaria o utilizzando strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l'Ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto l'intermediario interessato.
- 2. La richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documentazione utile, anche ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso.
- 3. Il verificarsi, in corso di istruttoria, di una delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è causa di improcedibilità del ricorso, con conseguente dichiarazione di archiviazione da parte dell'Ombudsman.

#### Art. 9

- 1. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il quale, ove constati l'evidente incompetenza dell'Ombudsman, ne propone la dichiarazione di inammissibilità al Collegio.
- 2. Se nel corso dell'istruttoria l'intermediario raggiunge l'accordo con il ricorrente, l'Ombudsman ne prende atto e dichiara la cessazione della materia del contendere.

#### Art. 10

- 1. La decisione dell'Ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per l'intermediario.
- 2. La Segreteria, se nel corso dell'istruttoria accerta che il ricorso è privo di documentazione necessaria per la migliore comprensione dell'oggetto della controversia, richiede al ricorrente l'integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine per la risposta. La richiesta comporta la sospensione del termine di cui al comma 1.
- 3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l'intero mese di agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
- 4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax o in via informatica, all'Ufficio Reclami dell'intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria corredata dalla documentazione utile alla comprensione della controversia illustrativa dei motivi che hanno indotto l'intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all'articolo 2, comma 4.
- 5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all'Ufficio Reclami dell'intermediario, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio per la risposta.
- 6. Il mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei commi precedenti viene liberamente apprezzato dall'Ombudsman.
- 7. L'istruttoria è effettuata in base alla documentazione prodotta dalle parti.
- 8. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto, ovvero utilizzando strumenti informatici.
- 9. L'Ombudsman, qualora venga a conoscenza che l'intermediario non si è conformato alla decisione resa, assegna un termine per provvedere, disponendo inoltre che, decorso inutilmente il termine, l'inadempienza sia resa nota mediante pubblicazione, entro i successivi trenta giorni, a cura e spese dell'intermediario, in un quotidiano a diffusione nazionale; decorso inutilmente anche questo termine, l'Ombudsman provvederà direttamente alla pubblicazione, addebitandone il costo all'intermediario.<sup>4</sup>
- 10. Il Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario approverà un regolamento di funzionamento del Collegio e della Segreteria tecnica.

#### Art. 11

1. I componenti dell'Ombudsman, il Coordinatore e gli addetti alla Segreteria sono tenuti al segreto d'ufficio.

## Sezione IV Disposizioni varie e transitorie

#### Art. 12

- 1. L'intermediario deve pubblicizzare sia l'adesione al Conciliatore BancarioFinanziario, sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione, avente caratteristiche di asportabilità. In particolare, l'intermediario preciserà i tempi e i modi di trattazione dei reclami, ai sensi della normativa richiamata al precedente articolo 2, comma 4.
- 2. L'intermediario deve altresì pubblicizzare i recapiti dell'Ufficio Reclami e le modalità di contatto disponibili per la clientela, nonché l'indirizzo al quale inoltrare i ricorsi rivolti all'Ombudsman.

#### Art. 13

1. La Segreteria tecnica conserverà la documentazione relativa ai ricorsi per i tre anni successivi a quello in cui è intervenuta la decisione dell'Ombudsman.

## Art. 14

- 1. Eccettuate le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono gratuite per il cliente.
- 2. Il cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella redazione del ricorso e delle memorie.

Art. 15

<sup>4</sup> Comma così modificato dalla delibera del Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario del 4 dicembre 2013.



1. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualun que momento, anche successivo alla decisione, l'Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

Art. 16

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2009.  $[2...3...4....5.]^5$ 

6. Ove la nomina del Presidente o le designazioni dei componenti del Collegio non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario provvede alla nomina del componente mancante - che rimane in carica fino alla nomina effettuata in conformità di quanto previsto all'art. 4 - che possieda i requisiti e per il quale non sussistano le situazioni di cui al medesimo articolo.



Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR

Conciliatore BancarioFinanziario - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma Telefono 06 674821- Segreteria tecnica Fax 0667482251 – email: segreteria@ombudsmanbancario.it

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Commi soppressi con delibera del Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario del 4 dicembre 2013.



# PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Il Codice di materia di protezione dei dati personali, adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, "Codice"), stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso del Cliente (nel prosieguo "Interessato"), il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Banca Le fornisce l'informativa richiesta dal Codice e Le chiede di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con le operazioni e i servizi da Lei richiesti. L'informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze, il cui elenco è disponibile presso la sede legale della Banca, che prestano i servizi finanziari o emettono i prodotti finanziari, Bancari o assicurativi offerti dalla Banca e da Lei acquistati ovvero pubblicizzano, promuovono o collocano i prodotti e servizi emessi o offerti dalla Banca stessa (di seguito, "Società Terze").

#### 1. Finalità e modalità del trattamento

A) I dati personali forniti dall'Interessato o raccolti da terzi sono trattati dalla Banca e dalle Società Terze per finalità correlate alla instaurazione ed alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria e/o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (organi di vigilanza e di controllo).

Ad esempio, tali dati personali ricomprendono nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Il conferimento di tali dati personali ha carattere obbligatorio ed il loro trattamento, connesso a tale finalità, non richiede il consenso da parte dell'interessato.

B) La Banca e le Società Terze si propongono altresì di effettuare trattamenti di dati personali e comunicazioni per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela ed all'ottimale svolgimento della sua attività.

Ad esempio, tali dati personali ricomprendono la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Interessato.

Il conferimento di tali dati personali non ha carattere obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto a fornirli può pregiudicare, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l'ottimale esecuzione delle nostre prestazioni. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso da parte dell'interessato.

C) La Banca e le Società Terze si propongono altresì di effettuare trattamenti di dati personali e comunicazioni che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale instaurato con l'Interessato ed ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l'offerta di prodotti e la prestazione dei servizi ulteriori.

Tali finalità sono, comunque funzionali all' attività della Banca e delle Società Terze, e ricomprendono:

- controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela;
- rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari, etc.;
- finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari ed assicurativi effettuate attraverso lettere promozionali, telefono, materiale pubblicitario, etc.;
- finalità di marketing, quali l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
- lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Tra i dati personali trattati per le finalità testé elencate vi sono anche dati quali la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Interessato, nonché notizie inerenti alle operazioni di investimento effettuate o disposte dall'Interessato. Tali dati potranno anche essere utilizzati dalla Banca e dalle Società Terze, con il consenso dell'interessato, per la creazione di profili dell'Interessato in modo da facilitare e migliorare il perseguimento delle finalità sopra elencate nonché per consentire alle Società Terze di svolgere in modo più efficiente nei confronti dell'Interessato attività di promozione e collocamento dei prodotti e dei servizi finanziari, bancari ed assicurativi dalla stesse offerti anche per tramite dei relativi promotori finanziari.

Il conferimento dei dati personali relativi al perseguimento di tali finalità ha carattere facoltativo; tuttavia, la mancata prestazione del consenso al trattamento dei medesimi non consentirà di monitorare il livello qualitativo dei servizi prestati.

In relazione a specifiche operazioni da richieste dall'Interessato, è possibile che la Banca e le Società Terze vengano in possesso di dati "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice (sono tali i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute); il consenso che viene richiesto non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato "sensibile".

I suddetti trattamenti vengono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

Senza i dati dell'Interessato, la Banca e le Società Terze non potranno fornire i servizi richiesti, in tutto o in parte.



Alcuni dati devono essere comunicati dall'Interessato o da terzi in forza di specifici obblighi di legge o di regolamento: così prevede, ad esempio, la normativa contro il fenomeno del riciclaggio.

## 2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

- A) I dati personali raccolti potranno essere comunicati senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte dell'interessato, in adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.
- B) I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività della Banca o delle Società Terze o essere dai medesimi soggetti conosciuti in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla Banca o dalle Società Terze:
- imprese di assicurazione;
- società od enti che prestano servizi bancari e finanziari;
- intermediari bancari, finanziari, imprese di assicurazione, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima:
- società od enti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
- società od enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e gli intermediari;
- società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
- società od enti che curano l'effettuazione di data entry e la conservazione ed archiviazione della documentazione relativa ai sevizi prestati o altri servizi in outsourcing;
- società od enti che svolgono l'organizzazione e la prestazione di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali ed altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni.;
- consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.
- C) I dati personali potranno essere comunicati, con il consenso dell'Interessato, a società che hanno concluso accordi commerciali con la Banca o con le Società Terze, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati.

I soggetti di cui al presente paragrafo saranno comunque e sempre indicati in un elenco, costantemente aggiornato, a disposizione degli interessati rispettivamente, per quanto di competenza, presso la sede della Banca o delle Società Terze ed utilizzeranno i dati loro comunicati, in qualità di titolari ai sensi del Codice, in piena autonomia. Al riguardo, l'Interessato potrà in ogni momento richiedere alla Banca o alle Società Terze di conoscere l'identità, la ragione sociale o la denominazione sociale dei soggetti, cui la Banca comunica i dati personali che lo riguardino.

Ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali ed altre autorità nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

- D) Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, potranno accedere ai dati personali dell'interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Banca e le Società Terze hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati, i propri dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, addetti all'ufficio di amministrazione, addetti all'ufficio commerciale), nonché i propri promotori finanziari. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Banca e dalle Società Terze quali responsabili del trattamento.
- E) I dati personali potranno essere altresì comunicati a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della Banca e delle Società Terze per le medesime finalità sopra specificate.
- F) I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione.

## 3. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere gli stremi identificativi del Titolare e dei Responsabili eventualmente incaricati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, ancorché pertinente allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento dei propri dati al fine dell'invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta o per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale.



I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati presentando un'istanza, rispettivamente, all'indirizzo della sede legale della Banca ovvero all'indirizzo della sede legale della singola Società Terza.

### 4. Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è:

Invest Banca S.p.A., con sede legale in Empoli, via Cherubini, n. 99, 50053 Empoli (FI).

Titolari del trattamento sono altresì le singole Società Terze.

L'elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalla BANCA e dalle singole Società Terze è disponibile presso le sedi delle società.



## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Comunicazione prevista dall'Allegato 4 alla Delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa:
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere
  al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40
  del presente regolamento. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
  - a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
  - b. la situazione finanziaria;
  - c. gli obiettivi di investimento;
- e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla
  gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare
  l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire
  informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di
  strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
  - aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
  - bb) ordini di bonifico e documenti similari aventi come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
  - cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.





## **INVEST BANCA S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Generale - Via L. Cherubini, 99 50053 Empoli (FI) - Tel. +39 0571 5331301 - info@investbanca.it - www.investbanca.it.

Registro Imprese FI e C.F. 02586460582 P.IVA 01082611003 - R.E.A. FI 503435 - Capogruppo del Gruppo Bancario Invest Banca - Iscritta all'albo delle aziende di credito e dei gruppi bancari - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5341 ABI 03017.1